

Allegato 3
alla deliberazione C.C. mecc. n. 2016 05392/064

CITTÀ DI TORINO

DIREZIONE PARTECIPAZIONI COMUNALI

PROPOSTE DI MODIFICAZIONI STATUTARIE, AI SENSI DALL'ART. 26, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 175/2016, RELATIVE ALLE SEGUENTI SOCIETÀ:

- 5T S.R.L. (sub-allegato 3.1)
- AFC TORINO S.P.A. (sub-allegato 3.2)
- CAAT S.C.P.A. (sub-allegato 3.3 bis)
- FCT HOLDING S.P.A. (sub-allegato 3.4)
- INFRA.TO S.R.L. (sub-allegato 3.5)
- SORIS S.P.A. (sub-allegato 3.6)
- VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (sub-allegato 3.7)

Statuto 5T S.r.l. – proposte di Modifica

Statuto Vigente	Proposte di Modifica
TITOLO I DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE	TITOLO I DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE
ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE È costituita una società a responsabilità limitata denominata "5T S.r.l."	ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE Invariato
ART. 2 - OGGETTO SOCIALE La società ha ad oggetto lo svolgimento dei servizi relativi a tutte le attività indicate nell'art.1 L. Reg. Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. oltreché correlate e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e comunque la prestazione di servizi inerenti la mobilità. In particolare, la società eserciterà le seguenti attività di impresa: - sviluppo, gestione ed erogazione di servizi di mobilità in generale ed infomobilità attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi ITS; - servizi di supporto specialistico per la definizione e lo sviluppo di soluzioni ITS e servizi connessi e correlati; - sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e la regolazione del trasporto pubblico e servizi correlati di informazione ai cittadini; - sviluppo e gestione di sistemi per la regolazione della domanda di mobilità, per il	ART. 2 - OGGETTO SOCIALE invariato invariato

monitoraggio e controllo del traffico ivi compresa la regolazione semaforica, per la sicurezza stradale e per i servizi correlati di informazione al cittadino;

- sviluppo e gestione di sistemi anche per la bigliettazione elettronica e l'integrazione tariffaria e servizi correlati per gli utenti finali e gli operatori del settore;

- sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e l'efficientamento della logistica connessa al trasporto merci e servizi correlati;

- studio, sviluppo e ricerca nei settori di impresa di cui alle precedenti linee anche attraverso l'accesso a programmi e canali di finanziamento di organismi comunitari o internazionali mediante la costituzione a tal fine (o la partecipazione in) raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi anche stabili e società consortili, reti d'impresa, società e GEIE;

- acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni relative al trasporto delle persone e delle merci per la produzione di analisi e studi a supporto della pianificazione della mobilità.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, utili od opportune per favorire lo sviluppo della società nell'interesse pubblico espresso dai Soci, anche attraverso la definizione di obiettivi gestionali escluse quelle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie

invariato

<p>regolate da leggi specifiche.</p> <p>Fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 cod. civ., la società può altresì assumere, sempre al solo fine del perseguimento dell'oggetto sociale, partecipazioni od interessenze in altre società o imprese, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio. La società può altresì prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie anche a favore di enti pubblici o società controllati o collegati. (v. art. 2474 c.c.).</p> <p>La Società è tenuta ad eseguire la parte prevalente della propria attività a favore degli enti partecipanti alla medesima ed esercitanti il controllo analogo sulla stessa.</p>	<p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria vigente.</p>
<p>ART. 3 - SEDE SOCIALE</p> <p>La società ha sede in Torino.</p> <p>La società può, nei modi di legge, istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, agenzie ed uffici, nell'esclusivo ambito del territorio della Regione Piemonte.</p>	<p>ART. 3 - SEDE SOCIALE</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 4 - DOMICILIO DEI SOCI</p> <p>Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la</p>	<p>ART. 4 - DOMICILIO DEI SOCI</p> <p>invariato</p>

<p>società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.</p>	
<p>ART. 5 - DURATA DELLA SOCIETÀ La durata della società è fissata fino al 2030 termine che può essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. L'eventuale proroga non costituisce causa di recesso per i soci.</p>	<p>ART. 5 - DURATA DELLA SOCIETÀ invariato invariato</p>
<p>TITOLO II CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI DEI SOCI</p>	<p>TITOLO II CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI DEI SOCI</p>
<p>ART. 6 - CAPITALE SOCIALE Il capitale sociale, interamente pubblico, è di Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi). Le partecipazioni dei soci, che non possono essere rappresentate da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento, sono espresse dal rapporto tra il valore dei singoli conferimenti e l'ammontare del capitale. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, anche in sede di aumento di capitale sociale, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in</p>	<p>ART. 6 - CAPITALE SOCIALE invariato invariato invariato</p>

<p>qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in denaro.</p>	
<p>ART. 7 - AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.</p> <p>La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.</p> <p>In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.</p> <p>Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, purché rivestano la natura e qualifica di enti pubblici locali o di organismi di diritto pubblico; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 cod. civ.</p>	<p>ART. 7 - AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE</p>	<p>ART. 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE</p>

<p>In caso di riduzione del capitale per perdite non può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale.</p>	<p>Invariato</p>
<p>ART. 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI I soci possono eseguire, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.</p>	<p>ART. 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI invariato invariato</p>
<p>ART. 10 – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE Possono acquisire la qualità di socio della società unicamente gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico o i soggetti di natura comunque compatibile con il modello <i>in house providing</i>. Le quote della società non possono essere trasferite a soggetti privati, salvo che abbiano natura compatibile con il modello <i>in house providing</i>. L'ingresso di nuovi soci potrà avvenire mediante deliberazione dell'assemblea di un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ovvero mediante trasferimento</p>	<p>ART. 10 – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE invariato invariato invariato</p>

a titolo oneroso da parte di un altro socio.

In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi a non soci è riservato a favore dei soci il diritto di prelazione.

Per trasferimento si intende la compravendita ad altro socio di quote o di diritti con esclusione di qualsiasi altro negozio a titolo oneroso o gratuito concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti.

Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata indicando il nominativo del socio acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dall'invio della proposta. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dall'invio della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota al socio acquirente e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il

invariato

invariato

invariato

invariato

<p>trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione. Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore di una società o ente partecipato. La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente art. 10. In nessun caso le quote di partecipazione possono formare oggetto di pegno o di usufrutto.</p>	
<p>ART. 11 - RECESSO DEL SOCIO</p> <p>Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ. e dall'art. 2469 c.c. nonché nel caso previsto dall'art. 7.</p> <p>Il socio che intende recedere deve comunicare la sua volontà al Consiglio di Amministrazione ed agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindi giorni (o altro termine) dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso.</p> <p>Nella raccomandata devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le generalità del socio recedente; - il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento; 	<p>ART. 11 - RECESSO DEL SOCIO</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

<p>- il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.</p> <p>L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura del Consiglio di Amministrazione. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.</p> <p>Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.</p> <p>Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro sei mesi dalla comunicazione della volontà di recedere.</p>	<p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 12 - ESCLUSIONE DEL SOCIO</p> <p>Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da</p>	<p>ART. 12 - ESCLUSIONE DEL SOCIO</p> <p>invariato</p>

<p>intendersi come fattispecie di giusta causa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti; - risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società; - acquisisca direttamente o indirettamente senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente. <p>L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.</p> <p>Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente di cui all'articolo 11 del presente atto costitutivo, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.</p> <p>Nel caso in cui non spessa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.</p> <p>La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 30 giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio.</p>	<p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 13 - DECISIONI DEI SOCI</p> <p>I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme</p>	<p>ART. 13 - DECISIONI DEI SOCI</p> <p>invariato</p>

<p>sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da almeno un socio.</p>	
<p>Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.</p>	invariato
<p>Sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate all'art. 2479 c.c.</p>	invariato
<p>Sono altresì riservate alla competenza dei soci:</p>	invariato
<ul style="list-style-type: none"> - la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; - l'approvazione o aggiornamento del budget economico e patrimoniale e del piano industriale e strategico predisposti dal Consiglio di Amministrazione; 	<ul style="list-style-type: none"> - l'approvazione o aggiornamento del budget economico e patrimoniale su base annuale accompagnato dalla relazione e del piano industriale e strategico predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
<ul style="list-style-type: none"> - approvazione al compimento delle operazioni di costituzione di società, acquisizione e cessione di partecipazioni di ogni genere; 	invariato
<ul style="list-style-type: none"> - autorizzazione al compimento di altre operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale, il ripianamento di perdite o conferimento, cessione o scorporo di rami d'azienda; 	invariato
<ul style="list-style-type: none"> - autorizzazione al compimento delle operazioni di acquisto e cessione di immobili; 	invariato
<ul style="list-style-type: none"> - emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 codice civile e di cui al successivo art. 26; 	invariato
<ul style="list-style-type: none"> - le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci. 	invariato
<p>Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'art. 2465 cod. civ., l'acquisto</p>	invariato

<p>da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.</p>	
<p>Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci nei modi e nei termini infra indicati.</p>	invariato
<p>Nel caso in cui l'oggetto della decisione incida specificatamente e puntualmente sulla realizzazione di progetto o sulla gestione di commessa affidata da un socio, la decisione potrà essere assunta soltanto se il socio affidante esprime voto favorevole.</p>	invariato
<p>Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.</p>	invariato
<p>Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni straordinarie o che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o almeno un socio oppure sia espressamente previsto dalla legge.</p>	invariato
<p>Qualora un socio affidi alla società la</p>	invariato

<p>realizzazione di un progetto o la gestione di una commessa, al socio spetta, oltre a quanto stabilito nei paragrafi precedenti, il controllo strategico, economico-finanziario sul progetto o sulla commessa e comunque il potere di fornire indirizzi rispetto alla realizzazione del progetto o alla gestione della commessa, garantendo la società una contabilità industriale in grado di tenere in evidenza i profili contabili dei progetti e commesse affidate dal socio, connessi ai costi diretti e indiretti salvo la possibilità per il Consiglio di amministrazione di rigettare quelle decisioni assunte dal socio in relazione alla commessa e che sono in grado di influire sugli equilibri generali della Società.</p>	
<p>ART. 14 - DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA</p> <p>I soci possono esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni, per le quali l'art. 2479, 4 comma, cod. civ. prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare.</p> <p>Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.</p> <p>Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.</p>	<p>ART. 14 - DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

<p>In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.</p> <p>Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.</p> <p>Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.</p>	<p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 15 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI</p> <p>L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:</p> <p>a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale sia altrove purché nel territorio della Regione Piemonte;</p> <p>b) l'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p> <p>L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi</p>	<p>ART. 15 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

<p>il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci;</p>	
<p>c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori ed i sindaci e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;</p>	<p>invariato</p>
<p>d) i soci non possono farsi rappresentare in assemblea;</p>	<p>invariato</p>
<p>e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;</p>	<p>invariato</p>
<p>f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del Consiglio di amministrazione o dal più anziano, per età anagrafica, degli amministratori che agiscono in via disgiunta o congiunta, e in mancanza dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti;</p>	<p>f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del Consiglio di amministrazione o dal più anziano, per età anagrafica, degli dagli amministratori che agiscono in via disgiunta o congiunta, e in mancanza dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti;</p>
<p>g) il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, che redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.</p>	<p>g) il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, che redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;</p>
	<p>h) l'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione</p>

che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

- i) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;**
- ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;**
- iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;**
- iv) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.**

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal

	<p>Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazione sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.</p>
<p>TITOLO IV ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE E CONTROLLO DEI CONTI</p>	<p>TITOLO IV ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE E CONTROLLO DEI CONTI</p>
<p>ART. 16 - AMMINISTRAZIONE</p> <p>La società è amministrata, alternativamente:</p> <p>a) da un amministratore unico;</p> <p>b) da un Consiglio di amministrazione composto da due o più membri in conformità alla legislazione vigente.</p> <p>Il tipo di amministrazione, il numero degli amministratori e le modalità con cui essi agiscono sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.</p> <p>Ove l'organo gestorio sia a composizione collegiale, deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile, in modo che il genere meno rappresentato ottenga, ivi compreso il caso dell'esercizio del diritto di nomina diretta, almeno un terzo dei componenti, fatto salvo il caso di disposizione legislativa di diverso tenore.</p> <p>Gli amministratori devono essere professionisti</p>	<p>ART. 16 – AMMINISTRAZIONE</p> <p>La società è amministrata, alternativamente:</p> <p>a) da un amministratore unico;</p> <p>b) da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.</p> <p>invariato</p> <p>Ove l'organo gestorio sia a composizione collegiale, deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile, in modo che il genere meno rappresentato ottenga, ivi compreso il caso dell'esercizio del diritto di nomina diretta, almeno un terzo dei componenti, fatto salvo il caso di disposizione legislativa di diverso tenore nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.</p> <p>invariato</p>

<p>di provata competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell'attività societaria o essere parte della struttura o degli uffici dei soci.</p>	<p>Inoltre i componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.</p>
<p>Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo l'autorizzazione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.</p>	<p>invariato</p>
<p>Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina.</p>	<p>invariato</p>
<p>In caso di cessazione anticipata della carica di amministratore, all'atto della sostituzione conseguente deve essere mantenuto l'equilibrio tra i generi maschile e femminile di cui al terzo periodo.</p>	<p>invariato</p>
<p>Ai soci Enti Pubblici spetta la nomina diretta degli Amministratori ex art. 2449 c.c..</p>	<p>invariato</p>
<p>Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.</p>	<p>invariato</p>
<p>Quando la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, se per qualsiasi</p>	<p>invariato</p>

causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione. Fino alla nomina del nuovo organo amministrativo gli amministratori decaduti restano in carica e possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 17 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai Soci, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in modo tassativo alla decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, nomina un Presidente, che dirige i lavori del Consiglio ed a cui compete il controllo ed il coordinamento su promozione e sviluppo della Società ed un Vice Presidente cui compete il controllo ed il coordinamento sulla gestione amministrativa della Società; può inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati, con deleghe relative ai controlli dei progetti o delle commesse affidate dai soci che li hanno espressi o sulle quali gli stessi soci hanno rilevante interesse.

ART. 17 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai Soci **ed in conformità con l'esercizio del controllo analogo**, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in modo tassativo alla decisione dei soci.
invariato

Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, nomina un Presidente, che dirige i lavori del Consiglio ed a cui compete il controllo ed il coordinamento su promozione e sviluppo della Società ~~ed un Vice Presidente cui compete il controllo ed il coordinamento sulla gestione amministrativa della Società; può inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati, con deleghe relative ai controlli dei progetti o delle commesse affidate dai soci che li hanno espressi o sulle quali gli stessi soci hanno rilevante interesse.~~

<p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, attribuendogli poteri di gestione e rappresentanza della Società; il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di deleghe di gestione, il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, determinandone compenso, rimborsi, indennità, attribuendogli poteri di gestione e rappresentanza della Società; il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 18 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è regolato dalle seguenti norme:</p> <p>a) il Consiglio si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Regione Piemonte, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un terzo dei suoi membri;</p> <p>b) il Consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o</p>	<p>ART. 18 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

inattività del presidente il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

c) in mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale;

d) le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

e) il Consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

f) le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori. In tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta

invariato

invariato

invariato

invariato

<p>inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario dell'adunanza se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo; - sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia permesso agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere i documenti; - siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente ed il segretario, se nominato; - sia predisposto il foglio delle presenze in tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione. 	<p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 19 - LA RAPPRESENTANZA</p> <p>Quando la Società è amministrata da un Amministratore Unico, questi ha la</p>	<p>ART. 19 - LA RAPPRESENTANZA</p> <p>invariato</p>

<p>rappresentanza generale della Società.</p> <p>Quando la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri amministratori delegati nei limiti della delega conferita.</p> <p>La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina.</p>	<p>Quando la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri amministratori delegati all'Amministratore delegato nei limiti della delega conferita.</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 20 - COMPENSI</p> <p>L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, entro i limiti consentiti dalla legge.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere dell'organo di controllo.</p>	<p>ART. 20 - COMPENSI</p> <p>L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, entro i limiti consentiti dalla legge ed in conformità alla stessa.</p> <p>Nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, H il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi, rimborsi, indennità tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere dell'organo di controllo.</p>
<p>ART. 21 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI</p> <p>L'assemblea nomina l'organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 cod. civ.</p> <p>I Soci, all'atto della nomina, decidono, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge e salvo diversa disposizione di legge, se affidare</p>	<p>ART. 21 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

<p>le funzioni di controllo e di revisione legale cumulativamente al medesimo organo di controllo.</p> <p>L'organo di controllo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.</p> <p>L'organo di controllo riferisce con cadenza semestrale direttamente ai soci enti pubblici specificatamente sul rispetto delle norme di finanza pubblica applicabili alla società.</p> <p>Ai soci Enti Pubblici spetta la nomina diretta dei sindaci ex art. 2449 c.c.</p> <p>Nella composizione dell'organo, deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile, in modo che il genere meno rappresentato ottenga, ivi compreso il caso dell'esercizio del diritto di nomina diretta, almeno un terzo dei componenti, fatto salvo il caso di disposizione legislativa di diverso tenore.</p> <p>La quota di cui sopra si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.</p>	<p>invariato</p> <p>Inoltre i componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>Nella composizione dell'organo, deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile, in modo che il genere meno rappresentato ottenga, ivi compreso il caso dell'esercizio del diritto di nomina diretta, almeno un terzo dei componenti, fatto salvo il caso di disposizione legislativa di diverso tenore nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.</p> <p>La quota di cui sopra Il rispetto delle quote di genere si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.</p>
--	--

<p>TITOLO V ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO</p>	<p>TITOLO V ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO</p>
<p>ART. 22 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.</p>	<p>ART. 22 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO invariato</p>
<p>ART. 23 – INFORMATIVA E CONTROLLO DEI SOCI</p> <p>Devono essere inviati a tutti i soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il budget, il Piano degli investimenti ed il bilancio, unitamente alla relazione sulla 	<p>ART. 23 – INFORMATIVA E CONTROLLO DEI SOCI ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO</p> <p>La Società rimane impegnata a fornire tutta la necessaria od utile collaborazione al fine di garantirne l'efficacia, la continuità e l'effettività dell'esercizio del controllo analogo da parte dei Soci.</p> <p>Al fine di agevolare tale esercizio del controllo analogo, la Società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli uffici dell'ente partecipante o agli enti partecipanti in caso di più soci, nonché invierà ogni altra informazione ritenuta utile e/o richiesta.</p> <p>Devono essere inviati a tutti i soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il budget, il Ppiano degli investimenti industriale e strategico ed il bilancio,

<p>gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il budget, il piano degli investimenti ed il bilancio approvati dall'Assemblea dei Soci. <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette ai soci per opportuna conoscenza copia dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e copia dei verbali assunti dall'organo amministrativo.</p> <p>Il Presidente inoltre è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.</p> <p>Ciascun socio ha diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, ove motivatamente richiesto da uno dei soci, a fornire per iscritto al socio richiedente risposta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate. Il Consiglio di Amministrazione redigerà con cadenza semestrale una situazione economica di periodo che verrà inviata a titolo informativo ai soci.</p>	<p>unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il budget, il piano degli investimenti industriale e strategico ed il bilancio approvati dall'Assemblea dei Soci; - il programma annuale derivante dai contratti di servizio; - i regolamenti organizzativi. <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette ai soci per opportuna conoscenza copia dei verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie, copia dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e copia dei verbali assunti dall'organo amministrativo.</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
---	--

<p>Inoltre, il Consiglio di Amministrazione informerà, con periodicità almeno semestrale, i soci sull'andamento della gestione del servizio affidato e sullo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dai soci e, in ogni caso, rende analitica e tempestiva motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte.</p>	<p>Inoltre, il Consiglio di Amministrazione informerà, con periodicità almeno semestrale, i soci sull'andamento della società e della gestione del servizio affidato e sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, rispetto alla programmazione approvata dai soci nonché sull'aggiornamento del piano industriale e budget della società, e, in ogni caso, renderà analitica e tempestiva motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte.</p>
<p>TITOLO VI FORO COMPETENTE</p>	<p>TITOLO VI FORO COMPETENTE</p>
<p>ART. 24 - FORO COMPETENTE Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il Foro di Torino.</p>	<p>ART. 24 - FORO COMPETENTE invariato</p>
<p>TITOLO VII NORME FINALI</p>	<p>TITOLO VII NORME FINALI</p>
<p>ART. 25 - DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE I diritti di privativa industriale per i progetti sviluppati dalla Società su commessa dei Soci, sono di proprietà congiunta della Società con il Socio committente, con possibilità di concederne contrattualmente l'utilizzo esclusivo alla Società.</p>	<p>ART. 25 - DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE invariato</p>
<p>ART. 26 - TITOLI DI DEBITO La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione unanime dell'Assemblea.</p>	<p>ART. 26 - TITOLI DI DEBITO invariato</p>

<p>I titoli di debito possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.</p>	<p>invariato</p>
<p>La decisione di emissione di titoli di debito deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il valore nominale di ciascun titolo; – il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione; – il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli; – se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi sia in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società; – se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggetti anche relativi all'andamento economico della società. 	<p>invariato</p>
<p>I titoli di debito devono indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese di Torino; – il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione; – la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro delle imprese; – l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con 	<p>invariato</p>

essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società;

- le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
- la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo;
- se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

L'assemblea dei possessori dei titoli di debito si riunisce al fine di deliberare in ordine:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- d) sugli altri oggetti d'interesse comune dei possessori dei titoli di debito.

L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante dei possessori dei titoli di debito, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Nel caso di emissione dei titoli di debito al portatore l'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, recante l'indicazione del giorno, del luogo, e dell'ora dell'adunanza e

invariato

invariato

<p>l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>Si applicano all'assemblea dei possessori dei titoli di debito le disposizioni relative all'assemblea dei soci recate dal presente statuto e dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata.</p>	<p>invariato</p>
<p>La società, per i titoli di debito da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni dell'assemblea dei possessori di titoli di debito.</p>	<p>invariato</p>
<p>All'assemblea dei possessori di titoli di debito possono assistere gli amministratori ed i sindaci.</p>	<p>invariato</p>
<p>Le deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito sono verbalizzate su apposito libro numerato e vidimato prima di essere posto in uso e tenuto con le stesse modalità con cui sono tenuti gli altri libri sociali.</p>	<p>invariato</p>
<p>Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie.</p>	<p>invariato</p>
<p>Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 cod. civ.</p>	<p>invariato</p>
<p>Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto.</p>	<p>invariato</p>
<p>L'assemblea dei possessori di titoli di debito ne fissa il compenso.</p>	<p>invariato</p>

<p>Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei possessori di titoli di debito, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio dei titoli di debito. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.</p>	<p>invariato</p>
	<p>ART. 27 – ORGANISMO DI VIGILANZA</p> <p>Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dall'Organo Amministrativo.</p> <p>Esso può essere composto da un organo monocratico oppure da uno collegiale composto da un massimo di 3 membri.</p> <p>Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere affidate al collegio sindacale.</p> <p>Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo.</p> <p>Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, l'Organo Amministrativo provvede alla loro sostituzione con propria delibera, salvo la riduzione ad organo monocratico dell'ODV. Comunque, fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.</p> <p>L'organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento.</p> <p>L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi</p>

	<p>componenti possono essere riconfermati.</p> <p>All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.</p> <p>L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina e lo stesso Organo Amministrativo ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci.</p>
<p>ART. 27 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</p> <p>La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.</p>	<p>ART. 27 28 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</p> <p>invariato</p>
	<p>ART. 29 – DIVIETI</p> <p>Ai sensi della normativa vigente, la società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali; - istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
<p>ART. 28 - RINVIO ALLA LEGGE</p> <p>Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.</p>	<p>ART. 28 30 - RINVIO ALLA LEGGE</p> <p>invariato</p>

Statuto "AFC Torino S.p.a." – proposte di Modifica

Statuto Vigente	Proposte di modifica
<p>ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE</p> <p>E' costituita una società per azioni denominata "AFC Torino S.p.A.", senza vincolo di interpunzione né di rappresentazione grafica.</p>	<p>ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE</p> <p>invariato</p>
<p>ARTICOLO 2 - SEDE</p> <p>La Società ha sede legale e centri direzionali ed amministrativi nel Comune di Torino</p>	<p>ARTICOLO 2 – SEDE</p> <p>invariato</p>
<p>ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE</p> <p>La Società ha per oggetto l'espletamento dell'insieme unitario ed integrato dei servizi pubblici locali cimiteriali così come definiti dalle vigenti norme statali e regionali e sintetizzabili in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasporto funebre istituzionale; - gestione dell'obitorio; - servizi di illuminazione votiva; - servizi di cremazione; - operatività cimiteriale di cui è titolare il Comune di Torino e che non sono attualmente svolti in regime di libero mercato, nonché la gestione dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali. <p>La Società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici soci.</p> <p>La società può ricevere l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ai sensi e con le modalità previste dall'art.113 del</p>	<p>ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE</p> <p>invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.</p> <p>La società può ricevere l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ai sensi e con le modalità previste dall'art.113 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. della vigente normativa in</p>

<p>D.Lgs.267/2000 e s.m.i.</p> <p>La Società può, nei termini e modi previsti dalla legge, esercitare le attività sopra indicate anche al di fuori del territorio del Comune di Torino.</p>	<p>materia di servizi pubblici.</p> <p>invariato</p>
<p>ARTICOLO 3 BIS - ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'OGGETTO</p> <p>La società potrà assumere, al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento al pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi od imprese aventi scopi analoghi, affini o in qualunque modo connessi col proprio oggetto sociale; potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale, finanziaria e commerciale necessaria, funzionalmente connessa o anche solo utile all'attuazione dell'oggetto sociale sia direttamente che indirettamente, ivi compresa l'assunzione di mutui passivi e in genere qualsiasi operazione bancaria di affidamento, nonché la concessione di garanzie, anche ipotecarie, avalli, fidejussioni a favore di terzi con tassativa esclusione delle attività professionali riservate, dell'attività di sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art.18 della legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art.4, comma 2, della legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991, di quelle previste dal decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 e in genere di ogni altra attività proibita dalle presenti o future disposizioni di legge.</p>	<p>ARTICOLO 3 BIS - ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'OGGETTO</p> <p>Invariato</p>
<p>ARTICOLO 4 – DURATA</p> <p>La Società è contratta a tempo indeterminato.</p> <p>Ciascun socio può recedere dalla società dando un preavviso di almeno un anno.</p>	<p>ARTICOLO 4 - DURATA</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>ARTICOLO 5 – DOMICILIO</p> <p>Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci. Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale</p>	<p>ARTICOLO 5 – DOMICILIO</p> <p>Invariato</p>

<p>variazione.</p> <p>Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.</p> <p>Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.</p>	<p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>ARTICOLO 6 – CAPITALE SOCIALE E AZIONI</p> <p>La società è a capitale interamente pubblico.</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila virgola zero zero) diviso in numero 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, per cui le disposizioni che si riferiscono al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché a favore di prestatori di lavoro ai sensi dell'art.2349 del Codice Civile ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei soci.</p> <p>Le azioni sono nominative e indivisibili e sono trasferibili mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali, o con mezzo diverso dalla girata ai sensi dell'art.2355 del Codice Civile.</p> <p>La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.</p> <p>In applicazione del disposto del secondo comma dell'art.2348 Codice Civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.</p> <p>Le azioni di proprietà del Comune di Torino costituenti comunque la maggioranza del capitale</p>	<p>ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>

<p>sociale devono constare da unico certificato azionario, il quale deve sempre restare depositato presso la sede della società, essendo tale deposito costitutivo del diritto a partecipare alle assemblee sociali.</p> <p>Le azioni detenute dal Comune di Torino, eccedenti il 51% del capitale sociale, possono constare da uno o più certificati.</p> <p>I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e modi che lo stesso reputi convenienti.</p> <p>A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art.2344 Codice Civile”.</p>	<p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>ARTICOLO 7 - CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI</p> <p>Possono acquisire la qualità di socio della società unicamente gli enti pubblici locali.</p> <p>In caso di trasferimento delle azioni a titolo oneroso per atto tra vivi, è riservato a favore del Comune di Torino il diritto di prelazione.</p> <p>In particolare, il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve prima offrirle in prelazione al Comune di Torino, dandone comunicazione all’organo amministrativo, che ne darà notizia all’ interessato, indicando l’acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione.</p> <p>Il socio che intende esercitare il diritto di prelazione deve, entro 105 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio di Amministrazione nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azioni offerte in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate</p>	<p>ARTICOLO 7 - CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>

<p>dall'offerente.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, le azioni saranno alienate in proporzione alle rispettive quote di capitale già possedute.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Se invece entro 105 giorni dalla ricezione della comunicazione, la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente delle proprie azioni, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando quanto infra disposto in materia di gradimento.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale, delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della società.</p>	<p>Invariato</p>
<p>In caso di trasferimento delle azioni a terzi, sia a titolo oneroso (per il caso in cui non sia stata esercitata la prelazione di cui sopra) che a titolo gratuito, è richiesto l'assenso del Comune di Torino.</p>	<p>Invariato</p>
<p>A tal fine, il socio che intende alienare le proprie azioni comunicherà alla società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.</p>	<p>Invariato</p>
<p>L'organo amministrativo dovrà attivare, senza indugio, la decisione degli altri soci, che deve a sua volta pervenire entro 30 giorni alla società e che può consistere anche in un giudizio di mero gradimento.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Qualora il gradimento venga negato senza motivazione dovrà essere indicato un altro acquirente gradito ovvero gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le azioni al corrispettivo e con le modalità comunicati ovvero, se inferiore, al corrispettivo determinato ai sensi del successivo articolo 30 del presente statuto.</p>	<p>Invariato</p>
<p>La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il</p>	<p>Invariato</p>

<p>consenso scritto di tutti i soci.</p> <p>Qualora il capitale sociale sia interamente posseduto da un unico socio, l'alienazione di azioni può essere liberamente effettuata anche per frazioni della quota di capitale posseduta. Tutto quanto sopra stabilito deve essere applicato anche ai casi di trasferimento dei diritti di opzione sulle azioni della società di nuova emissione.</p>	<p>Invariato</p>
<p>ARTICOLO 8 – FINANZIAMENTI</p> <p>I soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti di Legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi.</p> <p>I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.</p> <p>Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia.</p>	<p>ARTICOLO 8 – FINANZIAMENTI</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>ARTICOLO 9 – OBBLIGAZIONI</p> <p>La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.</p> <p>I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee speciali.</p>	<p>ARTICOLO 9 – OBBLIGAZIONI</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>ARTICOLO 10 - PATRIMONI DESTINATI</p> <p>La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.</p> <p>La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Ordinaria secondo le norme del presente statuto.</p>	<p>ARTICOLO 10 - PATRIMONI DESTINATI</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>

ARTICOLO 10 BIS - CONTROLLO SUGLI ATTI E CONTROLLO ANALOGO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, il socio pubblico o i soci pubblici esercitano il controllo analogo nella forma di influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società.

L'Amministrazione controllante o le Amministrazioni controllanti in caso di più soci esercitano sulla società medesima un controllo analogo a quello che le stesse svolgono sui propri servizi interni in conformità alla normativa vigente.

La soggezione a tale potere costituisce elemento essenziale della Società, che rimane impegnata a fornire tutta la necessaria od utile collaborazione al fine di garantirne l'efficacia, la continuità e l'effettività.

Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, la società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli uffici dell'ente partecipante o agli enti partecipanti in caso di più soci, nonché invierà ogni altra informazione ritenuta utile e/o richiesta dalla normativa vigente in materia.

Sono sottoposti al controllo analogo i seguenti atti:

- 1) Budget di previsione (economico e finanziario) redatto su base annuale e pluriennale, accompagnato da una relazione dell'organo di amministrazione;
- 2) Bilancio di esercizio, corredato degli allegati obbligatori;
- 3) Atti di costituzione e di modifica della dotazione organica del personale;
- 4) Atti di programmazione relativi all'avvio di procedure concorsuali per l'assunzione di personale, ivi compresi i Direttori e i Dirigenti;
- 5) Atti di programmazione relativi all'attribuzione di incarichi individuali di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di contratto previste dalla normativa vigente. Gli atti di programmazione devono

	<p>indicare espressamente che si è accertata preliminarmente l'impossibilità di ricorrere al personale interno;</p> <p>6) Atti generali, quali regolamenti e deliberazioni, riguardanti l'ordinamento interno dell'Organismo;</p> <p>7) Regolamenti e atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori sopra soglia comunitaria. All'attività contrattuale necessaria per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori si applica il decreto legislativo n.50/2016 (Codice degli appalti);</p> <p>8) Proposte di atti relativi alle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;</p> <p>9) Proposte di atti relativi all'acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni e fondazioni;</p> <p>10) Proposte di atti relativi alla contrazione di prestiti da parte della società;</p> <p>11) Proposte di atti relativi alla emissione di obbligazioni e a tutte le operazioni di finanza straordinaria.</p>
<p>ARTICOLO 11 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Essa ha inderogabilmente competenza per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approvare il bilancio; - nominare e revocare gli amministratori; - nominare i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale ed il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; - determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; - deliberare sulla responsabilità degli 	<p>ARTICOLO 11 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI</p> <p>L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Essa ha inderogabilmente competenza per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approvare il bilancio; - nominare e revocare gli amministratori, - nominare i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale ed il soggetto al quale è demandato il controllo contabile incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; - determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; - deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

amministratori e dei sindaci;

- la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art.10 del Presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari.

L'Assemblea ordinaria autorizza, i seguenti atti degli amministratori, anche ai fini del controllo per il raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza dei servizi pubblici affidati :

- a) approvazione dei budget di esercizio;
- b) programma annuale e triennale delle attività di servizio;
- c) adozione del programma triennale di investimenti di manutenzione e di attuazione delle infrastrutture;
- d) proposta di corrispettivi la cui determinazione spetta alla società;
- e) attuazione di spese, di importo unitario superiore a Euro 200.000, che non siano ricomprese nei programmi annuali o pluriennali approvati dall'Assemblea, salvi i casi di spese imprevedibili ed urgenti;
- f) affidamento mediante procedura negoziata, ove possibile in base alla legge, per appalti di valore superiore alle soglie comunitarie, fatti salvi i casi di affidamento per ragioni di urgenza;
- g) acquisizione di partecipazioni ad/in altri Enti o Società e/o la costituzione di Società controllate e / o partecipate, nonché sulla alienazione o dismissione di partecipazioni in essere. Ai relativi atti dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, degli organi deliberativi del Comune di Torino competenti ordinariamente;
- h) approvazione di cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda in società.

Ai relativi atti dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, degli organi deliberativi del Comune di Torino competenti ordinariamente.

- la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art.10 del Presente Statuto.

L'assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea ordinaria autorizza i seguenti atti degli amministratori anche ai fini del controllo per il raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza dei servizi pubblici affidati:

- a) approvazione dei budget di esercizio;
- b) programma annuale e triennale delle attività di servizio;
- c) adozione del programma triennale di investimenti di manutenzione e di attuazione delle infrastrutture;
- d) proposta di corrispettivi la cui determinazione spetta alla società;
- e) attuazione di spese, di importo unitario superiore a Euro 200.000, che non siano ricomprese nei programmi annuali o pluriennali approvati dall'Assemblea, salvi i casi di spese imprevedibili ed urgenti;
- f) affidamento mediante procedura negoziata, ove possibile in base alla legge, per appalti di valore superiore alle soglie comunitarie, fatti salvi i casi di affidamento per ragioni di urgenza;
- g) acquisizione di partecipazioni ad/in altri Enti o Società e/o la costituzione di Società controllate e / o partecipate, nonché sulla alienazione o dismissione di partecipazioni in essere. ~~Ai relativi atti dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, degli organi deliberativi del Comune di Torino competenti ordinariamente;~~
- h) approvazione di cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda in società.

Ai relativi atti dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, degli organi deliberativi del Comune di Torino competenti ordinariamente.

ARTICOLO 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

<p>STRAORDINARIA</p> <p>Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>In particolare, sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le modifiche dello statuto; 2. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori. 	<p>STRAORDINARIA</p> <p>Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le modifiche dello statuto; 2. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori e dei relativi compensi. 3. ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
<p>ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la società. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolgerà, la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea, le materie all'ordine del giorno e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana o sul quotidiano LA STAMPA almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione.</p> <p>In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) fax con richiesta di avviso di ricezione; b) e-mail con richiesta di avviso di ricezione; c) lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 	<p>ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare

	<p>l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.</p> <p>Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.</p> <p>Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.</p>
<p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.2364 ultimo comma del codice civile.</p>	<p>Invariato</p>
<p>In deroga a quanto previsto dall'art.2377, secondo comma, del codice civile, qualunque socio, indipendentemente dalla misura della sua partecipazione sociale, è legittimato ad impugnare le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e le deliberazioni del consiglio di</p>	<p>Invariato</p>

<p>amministrazione lesive dei suoi diritti.</p>	
<p>ARTICOLO 14 – ASSEMBLEA DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE – ASSEMBLEA TOTALITARIA</p> <p>Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive.</p> <p>L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.</p> <p>Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale.</p> <p>Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale non presenti.</p>	<p>ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE - ASSEMBLEA TOTALITARIA</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>ARTICOLO 15 – LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE E VOTARE ALLE ASSEMBLEE</p> <p>I soci che intendano partecipare all'Assemblea devono depositare presso la sede sociale i propri titoli o certificati almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al fine di provare la loro legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.</p> <p>Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.</p> <p>Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art.2372 del codice civile.</p>	<p>ARTICOLO 15 - LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE E VOTARE ALLE ASSEMBLEE</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>

<p>ARTICOLO 16 – DETERMINAZIONE E COMPUTO DEI QUORUM DELL’ASSEMBLEA</p> <p>Si considerano presenti tutti i soci che abbiano depositato almeno una azione e che siano regolarmente ammessi dal Presidente dell’Assemblea. Il quorum costitutivo deve permanere per tutta la durata dell’Assemblea; in caso del venire meno del quorum costitutivo per il successivo allontanamento di alcuni soci, l’Assemblea si scioglie, ferma la validità delle deliberazioni regolarmente assunte sino a quel momento.</p> <p>L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>L’Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata, fatta eccezione per il caso delle deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di patrimoni separati per le quali è comunque necessaria la presenza di almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>L’Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda ed in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale. In seconda ed in ogni ulteriore convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.</p>	<p>ARTICOLO 16 - DETERMINAZIONE E COMPUTO DEI QUORUM DELL'ASSEMBLEA</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>ARTICOLO 17 – RINVIO DELL’ASSEMBLEA</p> <p>I soci che rappresentino un terzo del capitale sociale intervenuto in Assemblea hanno diritto di ottenere il rinvio dell’Assemblea a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno.</p>	<p>ARTICOLO 17 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA</p> <p>I soci che rappresentino riuniscono un terzo del capitale sociale intervenuto rappresentato in nell'assemblea hanno diritto di ottenere possono chiedere che il rinvio dell'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno</p>
<p>ARTICOLO 18 – PRESIDENTE, SEGRETARIO</p>	<p>ARTICOLO 18 - PRESIDENTE, SEGRETARIO</p>

<p>DELL'ASSEMBLEA, PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE E VERBALIZZAZIONE</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.</p> <p>L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal Presidente.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori Assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'eventuale regolamento Assembleare, ha il potere di proporre le procedure le quali possono comunque essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.</p> <p>Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.</p> <p>Il voto segreto non è ammesso; il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.</p>	<p>DELL'ASSEMBLEA, PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE E VERBALIZZAZIONE.</p> <p>Invariato</p> <p>In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ARTICOLO 19 - ASSEMBLEE SPECIALI</p> <p>Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella Assemblea speciale di appartenenza.</p> <p>Le disposizioni dettate dal presente statuto in</p>	<p>ARTICOLO 19 - ASSEMBLEE SPECIALI</p> <p>Invariato</p>

<p>materia di Assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento Assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.</p>	Invariato
<p>L'Assemblea speciale:</p>	
<p>a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio Presidente, il quale può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;</p>	Invariato
<p>b) approva o rigetta le delibere dell'Assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;</p>	
<p>c) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;</p>	
<p>d) delibera sulle controversie con le società e sulle relative transazioni e rinunce;</p>	
<p>e) delibera sulle altre materie di interesse comune.</p>	
<p>La convocazione dell'Assemblea speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'Assemblea stessa.</p>	Invariato
<p>La procedura della Assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla Assemblea straordinaria della società.</p>	Invariato
<p>La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla Assemblea speciale. Gli organi deputati all'amministrazione ed al controllo hanno il diritto di partecipare senza voto all'Assemblea speciale.</p>	Invariato
<p>Le delibere della Assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile. Ai soci spetta altresì il diritto di agire</p>	Invariato

<p>individualmente, se l'Assemblea speciale non abbia deliberato in merito.</p> <p>Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418 del codice civile.</p>	<p>Invariato</p>
<p>ARTICOLO 20 - COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.</p> <p>Nei casi previsti dall'art.11, comma quarto del presente statuto, gli amministratori devono richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea ordinaria, ferma restando la responsabilità dell'organo amministrativo per gli atti compiuti.</p>	<p>ARTICOLO 20 - COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.</p> <p>La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai soci ed in conformità con l'esercizio del controllo analogo.</p> <p>Invariato</p>
<p>ARTICOLO 21 - COMPOSIZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE E INCOMPATIBILITA' DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri e può essere amministrata anche da non soci.</p> <p>Spetta all'Assemblea ordinaria la determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, al Comune di Torino spetta la nomina diretta di un amministratore per ogni quota di capitale sociale</p>	<p>ARTICOLO 21 - COMPOSIZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE E INCOMPATIBILITÀ DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.</p> <p>Può essere amministrata anche da non soci.</p> <p>Spetta all'Assemblea ordinaria la determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo.</p> <p>La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.</p> <p>Nel caso di organo monocratico, la nomina diretta ex art.2449 c.c. dell'Amministratore Unico spetta al Socio Comune di Torino.</p> <p>Nel caso di composizione collegiale, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, al Comune di Torino spetta la nomina diretta di un amministratore per</p>

posseduta corrispondente alla divisione dello stesso per il numero di amministratori da nominare, o per frazione superiore al 50% di tale quota.

Conseguentemente, il Comune di Torino non parteciperà alla votazione per la nomina dei restanti amministratori.

I restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti diversi dal Comune di Torino, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.

Le liste potranno essere presentate da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno il tre per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente all'elenco degli azionisti che hanno concorso a presentarle.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto, gli azionisti interessati dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della società, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia dei biglietti di ammissione.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Le adesioni in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza. Nessuno può essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno successivamente divisi per uno, due, tre, quattro, secondo il numero dei consiglieri da eleggere.

ogni quota di capitale sociale posseduta corrispondente alla divisione dello stesso per il numero di amministratori da nominare, o per frazione superiore al 50% di tale quota.

Conseguentemente, il Comune di Torino non parteciperà alla votazione per la nomina dei restanti amministratori.

I restanti amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti diversi dal Comune di Torino, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.

Le liste potranno essere presentate da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno il tre per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, unitamente all'elenco degli azionisti che hanno concorso a presentarle.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto, gli azionisti interessati dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della società, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia dei biglietti di ammissione.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Le adesioni in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza. Nessuno può essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno successivamente divisi per uno, due, tre, quattro, secondo il numero dei consiglieri da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno progressivamente

I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I quozienti così ottenuti saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori nominati dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili in ogni momento dal Comune stesso.

Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori nominati dal Comune di Torino, spetterà al Comune la nomina diretta del o dei sostituti, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dagli altri azionisti, alla loro sostituzione provvedono, nella successiva Assemblea, gli azionisti diversi dal Comune di Torino: i Consiglieri così nominati restano in carica quanto il Consiglio di cui sono entrati a far parte.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli

assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I quozienti così ottenuti saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori nominati dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili in ogni momento dal Comune stesso.

Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori nominati dal Comune di Torino, spetterà al Comune la nomina diretta del o dei sostituti, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dagli altri azionisti, alla loro sostituzione provvedono, nella successiva assemblea gli azionisti diversi dal Comune di Torino: i Consiglieri così nominati restano in carica quanto il Consiglio di cui sono entrati a far parte.

I sostituti durano in carica fino alla successiva assemblea.

La sostituzione degli amministratori ai sensi ex articolo 2386 Codice Civile avviene nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e dal Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251).

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli

amministratori, decade l'intero Consiglio; in tal caso, per nominare il nuovo consiglio l'Assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 22 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CARICHE SOCIALI

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente, scelto tra i Consiglieri nominati dal Comune di Torino ed eventualmente il Vice Presidente.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta individualmente la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente il potere di rappresentanza generale della società spetta al Vice Presidente, se eletto.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

amministratori, decade l'intero Consiglio; in tal caso, per nominare il nuovo consiglio l'assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti. Inoltre i componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

~~Gli amministratori~~ **L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo ove nominato,** i sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 22 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CARICHE SOCIALI.

Nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente, scelto tra i Consiglieri nominati dal Comune di Torino ~~ed eventualmente il Vice Presidente.~~

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta individualmente la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. ~~In caso di assenza o impedimento del Presidente il potere di rappresentanza generale della società spetta al Vice Presidente, se eletto.~~

invariato

<p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i poteri.</p> <p>Gli amministratori delegati hanno i poteri di rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui sono investiti e la esercitano nei modi e nei limiti stabiliti dalle rispettive deleghe.</p> <p>La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti.</p> <p>Il Consiglio può delegare altresì le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, nell'ambito del quale dovranno in ogni caso essere in maggioranza gli amministratori espressi dal Comune di Torino, determinandone i poteri.</p> <p>Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma del codice civile, nonché le decisioni sui seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio; - la politica generale degli investimenti e dei prezzi; - le convenzioni e gli accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della società; - l'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o rami 	<p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare attribuire, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni al Presidente, al Vice Presidente e ad altri suoi componenti deleghe di gestione ad un solo amministratore, determinandone i poteri, salva la possibilità di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea secondo la normativa vigente in materia.</p> <p>Invariato</p> <p>Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.</p> <p>invariato</p> <p>Il Consiglio può delegare altresì le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, nell'ambito del quale dovranno in ogni caso essere in maggioranza gli amministratori espressi dal Comune di Torino, determinandone i poteri.</p> <p>invariato</p>
--	--

<p>aziendali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari; - l'assunzione di finanziamenti; - la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate; - l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali. <p>Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.</p> <p>Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.</p>	<p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ARTICOLO 23 - DELEGA DI ATTRIBUZIONI</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti di cui all'art.22 del presente Statuto, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori Generali, dirigenti, dipendenti, poteri inerenti all'amministrazione.</p>	<p>ARTICOLO 23 DIRETTORE GENERALE E DELEGA DI ATTRIBUZIONI</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti di cui all'art.22 del presente Statuto, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori Generali, dirigenti, dipendenti, poteri inerenti all'amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone la durata, il compenso e le attribuzioni sulla base di specifica procura.</p> <p>Il Direttore Generale deve essere scelto fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e competenza richiesti ai componenti dell'organo amministrativo.</p> <p>Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.</p>

<p>In tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione può inoltre deliberare che venga attribuito, nei limiti di legge, in via collettiva o individuale, a dipendenti con qualifica di dirigente o di funzionario, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti. In tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.</p>
<p>ARTICOLO 24 – DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su iniziativa del Presidente, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del Collegio Sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato a sostituirlo. La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni precedenti la riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga tramite i mezzi indicati, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per le deliberazioni. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché in tal caso sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla</p>	<p>ARTICOLO 24 – DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su iniziativa del Presidente, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del Collegio Sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente e dal Consigliere delegato a sostituirlo. La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni precedenti la riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga tramite i mezzi indicati, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>

<p>discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario, ove nominato. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero da un notaio costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.</p>	
<p>ARTICOLO 25 – COMPENSI E RIMBORSO SPESE</p> <p>L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.</p>	<p>ARTICOLO 25 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE</p> <p>L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche in conformità alla normativa vigente.</p> <p>Nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, il Consiglio di Amministrazione, se nominato, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>Invariato</p>
<p>ARTICOLO 26 – COLLEGIO SINDACALE</p> <p>Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p>	<p>ARTICOLO 26 - COLLEGIO SINDACALE</p> <p>Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p> <p>La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.</p> <p>Il rispetto delle quote di genere si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.</p> <p>Inoltre i componenti dell'organo di controllo</p>

	<p>devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.</p>
	<p>invariato</p>
<p>Al Comune di Torino spetta la nomina di due sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio sindacale, e di un sindaco supplente.</p>	<p>invariato</p>
<p>Il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente saranno nominati dall'assemblea secondo le procedure di cui all'art.21, 5° comma del presente statuto.</p>	<p>invariato</p>
<p>Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; i restanti membri, se non sono iscritti presso tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.</p>	<p>invariato</p>
<p>Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le cause di incompatibilità, la nomina, la cessazione, la sostituzione sono regolati dalle disposizioni di legge.</p>	<p>invariato</p>
<p>I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.</p>	<p>invariato</p>
<p>I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.</p>	<p>invariato</p>
<p>Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p>	<p>invariato</p>
<p>Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di</p>	

telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio.

Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica.

invariato

invariato

All'atto di nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, l'assemblea determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi del codice civile.

La misura del compenso spettante al Collegio sindacale deve rispettare gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dei componenti del collegio sindacale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dal socio all'atto della nomina sia per la parte fissa che per l'eventuale parte variabile, resta invariato per tutta la durata dell'incarico conferito.

Il collegio sindacale riferisce con cadenza semestrale direttamente ai soci enti pubblici sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte della Società.

ARTICOLO 27 - IL CONTROLLO CONTABILE

~~Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.~~

~~Ai sensi dell'art.2409 quater c.c., l'assemblea, sentite il Collegio Sindacale, nomina la società di revisione e ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.~~

~~Alla società di revisione si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art.2409 quinquies c.c..~~

ARTICOLO 27 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

La società di revisione o il revisore legale devono possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in

<p>La società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazione con l'organo di controllo:</p> <p>—— verifica nel corso dell'esercizio sociale e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;</p> <p>—— verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;</p> <p>—— esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e, ove redatto, sul bilancio consolidato.</p> <p>L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.</p> <p>Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art.2409 bis, 3° comma del codice civile, il controllo contabile può essere affidato al Collegio Sindacale.</p>	<p>materia.</p> <p>In ogni caso la società di revisione legale dei conti o il revisore dei conti non devono essere legati alla società o ai soci della stessa da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</p> <p>L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico.</p>
<p>ARTICOLO 28 - ESERCIZIO SOCIALE E UTILI</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono attribuiti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; - il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea. Ricorrendone i presupposti, è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità a quanto disposto dall'articolo 2433-bis del codice civile. 	<p>ARTICOLO 28 - ESERCIZIO SOCIALE E UTILI</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>ARTICOLO 29 - INFORMATIVA</p> <p>Devono essere inviati a tutti i soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di 	<p>ARTICOLO 29 – INFORMATIVA</p> <p>Fermo restando l'obbligo di comunicazione dei documenti di cui all'articolo 10 bis, devono essere inviati al Socio Comune di Torino ai soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il progetto di bilancio preventivo e di il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla

Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;

- il Bilancio Preventivo ed il bilancio Consuntivo approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i

gestione così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;

~~- il Bilancio Preventivo ed il bilancio Consuntivo approvati dall'Assemblea dei Soci~~ il budget di esercizio autorizzato dall'Assemblea ed il bilancio approvato dalla medesima.

- il programma annuale e triennale delle attività di servizio nonché il programma triennale di investimenti di manutenzione e di attuazione delle infrastrutture, autorizzati dall'Assemblea;

- i regolamenti e gli atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori sopra soglia comunitaria, con precisazione che all'attività contrattuale necessaria per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori si applicherà il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice degli appalti).

Il Presidente e/o l'Amministratore Delegato, ove nominato, è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi.

Il Presidente e/o l'Amministratore delegato, ove nominato, riferiscono semestralmente ai soci sull'andamento della società e sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, raggiunti, nonché sull'aggiornamento del piano industriale, piano investimenti e budget della società e, in ogni caso, rende analitica e tempestiva motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte.

Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, la società fornirà ogni informazione ritenuta utile e/o richiesta dai soci e/o prevista dalla normativa vigente in materia.

I soci hanno diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

La società procederà altresì ad inviare ai soci copia dei verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie, copia delle convocazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'invio agli Amministratori nonché copia dei verbali del Consiglio stesso.

documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.	
<p>ARTICOLO 30 – RECESSO</p> <p>Non costituiscono causa di recesso la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p> <p>Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'Organo incaricato del Controllo Contabile tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.</p> <p>Quando dal recesso del socio consegue, ai sensi dell'art. 113 del testo unico degli enti locali, la revoca da parte del socio recedente dell'attribuzione dello svolgimento del servizio e della gestione del complesso immobiliare demaniale, dei relativi cimiteri e dotazioni patrimoniali strumentali, con conseguente revoca delle concessioni, ai fini della valutazione del valore di liquidazione delle azioni non si tiene conto delle prospettive reddituali e delle consistenze patrimoniali che vengono meno per effetto del predetto recesso.</p>	<p>ARTICOLO 30 – RECESSO</p> <p>Non costituiscono causa di recesso la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p> <p>Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'Organo incaricato del Controllo Contabile della Società di Revisione e/o del soggetto incaricato della revisione legale tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.</p> <p>Quando dal recesso del socio consegue, ai sensi della normativa vigente in materia di pubblici servizi, la revoca da parte del socio recedente dell'attribuzione dello svolgimento del servizio e della gestione del complesso immobiliare demaniale, dei relativi cimiteri e dotazioni patrimoniali strumentali, con conseguente revoca delle concessioni, ai fini della valutazione del valore di liquidazione delle azioni non si tiene conto delle prospettive reddituali e delle consistenze patrimoniali che vengono meno per effetto del predetto recesso.</p>
<p>ARTICOLO 31 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</p> <p>La società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per deliberazione dell'assemblea straordinaria. In tutti i casi di scioglimento, l'organo amministrativo deve eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nomina uno o più liquidatori determinandone il numero, le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori, se più di uno, anche con rinvio al funzionamento dell'organo amministrativo in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in forza dei quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori, il compenso.</p>	<p>ARTICOLO 31 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</p> <p>invariato</p>
<p>ARTICOLO 32 - FORO COMPETENTE</p>	<p>ARTICOLO 32 - FORO COMPETENTE</p>

<p>Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.</p>	<p>invariato</p>
	<p>ARTICOLO 33 – ORGANISMO DI VIGILANZA</p> <p>Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dall'organo di amministrazione.</p> <p>Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere affidate al collegio sindacale.</p> <p>Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo. Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, l'organo amministrativo provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.</p> <p>L'organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento. L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati. All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001. L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'organo amministrativo all'atto della nomina e lo stesso organo amministrativo ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci.</p>
	<p>ARTICOLO 34 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</p> <p>La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.</p>
	<p>ARTICOLO 35 – DIVIETI</p> <p>Ai sensi della normativa vigente, la società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non può corrispondere gettoni di presenza

	<p>o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;</p> <p>- non istituisce organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p>
<p>ARTICOLO 33 - RIFERIMENTO AL CODICE</p> <p>Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi in materia.</p>	<p>ARTICOLO 36 - RIFERIMENTO AL CODICE</p> <p>invariato</p>

Statuto "Centro Agroalimentare di Torino S.c.p.A." – proposte di Modifica

Il Direttore di Staff
 Carlo Vignani

Statuto Vigente	Proposte di modifica
<p>ART. 1 - DENOMINAZIONE E' costituita una società consortile per azioni con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico denominata "Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.A." siglabile "C.A.A.T.", con o senza interpunzione.</p>	<p>ART. 1 - DENOMINAZIONE invariato</p>
<p>ART. 2 - SEDE La Società ha sede legale e centro direzionale ed amministrativo nel Comune di Grugliasco.</p>	<p>ART. 2 - SEDE invariato</p>
<p>ART. 3 - OGGETTO La società ha per oggetto la costruzione e gestione del mercato Agro-Alimentare all'ingrosso, di interesse nazionale di Torino e di altri mercati agro-alimentari all'ingrosso comprese le strutture di trasformazione e condizionamento, nonché lo sviluppo di azioni promozionali in ordine al funzionamento ed all'utilizzo di tali strutture. In particolare la società potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) predisporre gli studi di fattibilità, le verifiche di impatto ambientale, i progetti generali ed esecutivi; b) acquisire le aree e predisporle alle opere future e alle necessità di movimentazione; c) effettuare gli allacciamenti, la viabilità, le opere di urbanizzazione primaria e di disinquinamento; d) realizzare la costruzione dei fabbricati, delle infrastrutture e degli impianti; e) acquisire le attrezzature e i beni mobili necessari o utili alla funzionalità del mercato, nonché predisporre idonei strumenti di promozione del centro anche sul piano operativo; f) compiere qualsiasi altra operazione necessaria o utile al raggiungimento dello scopo socialconsortile, ivi comprese le operazioni finanziarie (escluse le concessioni di crediti, le operazioni previste dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993 numero 385, dalla legge 2 gennaio 1991 numero 1, dalla legge 5 luglio 1991 numero 197) e immobiliari ed in particolare stipulare con qualsiasi Ente, persona fisica o giuridica, società nazionali od estere, aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, affidamenti, mutui ed ogni operazione di finanziamento e assicurazione; 	<p>ART. 3 - OGGETTO invariato</p> <p>invariato</p>

<p>g) la società, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, potrà, per il raggiungimento delle proprie finalità, assumere una diretta partecipazione in enti, società o consorzi per la realizzazione di singoli programmi o progetti di attività.</p> <p>Potrà inoltre affidare la gestione del Centro Agro-Alimentare ad altra società di capitale a tal fine costituita, assicurandosi la partecipazione azionaria maggioritaria al capitale della stessa.</p> <p>La società potrà altresì concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie a favore e nell'interesse di soci-consorziati e di terzi; con esclusione esplicita di ogni attività vietata dalla presente e futura legislazione.</p> <p>La società potrà inoltre assumere la gestione di altri centri agro-alimentari o mercati all'ingrosso, nonchè, la gestione in tutto o in parte, previa convenzione, delle strutture annonarie della Città di Torino.</p> <p>Rientrano nella definizione di centri agro-alimentari, i mercati per il commercio all'ingrosso dei prodotti alimentari freschi, conservati o trasformati, comprese le bevande, nonchè dei prodotti della caccia, della pesca e degli allevamenti, del bestiame, dei foraggi e mangimi, dei fiori, delle piante ornamentali e delle sementi.</p> <p>Il perseguimento dell'oggetto sociale deve essere ispirato a criteri di economicità.</p> <p>Nel perseguimento degli scopi sociali la gestione della società avrà riguardo alle linee generali programmatiche tracciate dagli enti pubblici territoriali per il settore specifico e per la relativa area di intervento.</p>	<p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 4 - DOMICILIO</p> <p>Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.</p> <p>Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.</p> <p>Il socio comunica gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.</p> <p>Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere</p>	<p>ART. 4 - DOMICILIO</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

<p>effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.</p>	
<p>ART. 5 - DURATA La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci. L'eventuale proroga della durata della società non costituisce causa di recesso per i soci.</p>	<p>ART. 5 - DURATA invariato invariato</p>
<p>ART. 6 - CAPITALE Il capitale sociale è di euro 34.350.763,89 (trentaquattromilionitrecentocinquantamilasettecentosessantatre e centesimi ottantanove) ripartito in numero 67.354.439 (sessantasettemilionitrecentocinquantaquattromila quattrocentotrentanove) azioni, del valore di euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) ciascuna, suddivise in azioni di serie A ed in azioni di serie B. Eventuali aumenti del capitale sociale potranno riguardare sia azioni di serie A che azioni di serie B, purché le azioni di serie A non risultino inferiori al 60% del totale delle azioni. Le azioni di serie A possono essere possedute unicamente da Enti Pubblici Territoriali e dalle Camere di Commercio e/o da società da essi controllate. Le azioni, sia di serie A che di serie B, sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto. L'Assemblea Ordinaria dei soci può deliberare con la maggioranza dell'85% del capitale sociale versamenti proporzionali in conto capitale ex articolo 43 D.P.R. 917 del 22 Dicembre 1986.</p>	<p>ART. 6 - CAPITALE invariato invariato invariato invariato invariato</p>
<p>ART. 7 - FINANZIAMENTI I soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti previsti dalle disposizioni previste dalla Legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi. L'assemblea ordinaria dei soci può deliberare con la maggioranza dell'85% del capitale sociale versamenti in conto capitale: in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto</p>	<p>ART. 7 - FINANZIAMENTI invariato invariato</p>

<p>capitale non vengono corrisposti interessi. Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia.</p>	<p>invariato</p>
<p>ART. 8 - OBBLIGAZIONI La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee speciali.</p>	<p>ART. 8 - OBBLIGAZIONI invariato invariato</p>
<p>ARTICOLO 9 - SOCI - AZIONI Possono essere soci della società consortile: - il Comune di Torino, promotore della società - la Regione Piemonte - la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino - la Provincia di Torino - il Comune di Rivoli - il Comune di Grugliasco - gli altri Enti pubblici territoriali locali - Enti pubblici economici - Enti di diritto pubblico - società da essi controllate - Aziende e Istituti di Credito - Istituti di Assicurazione - Associazioni e organizzazioni cooperative e consortili dei commercianti, dei commissionari, dei consumatori, dei produttori agricoli, degli operatori di servizi e altre imprese, società e associazioni aventi per oggetto attività attinenti agli scopi sociali o utili anche in forma ausiliaria per il loro raggiungimento.</p> <p>Le azioni sono nominative e il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla società soltanto se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci. Il loro assoggettamento a vincoli produce altresì effetti nei confronti della società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione sul titolo o nel libro dei soci. La cessione di azioni o di diritti di opzione è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione, da esprimere entro 60 giorni dalla comunicazione, limitatamente all'accertamento circa l'esistenza dei requisiti richiesti dal primo</p>	<p>ARTICOLO 9 - SOCI - AZIONI Possono essere soci della società consortile: - il Comune di Torino, promotore della società - la Regione Piemonte - la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino - la Provincia di Torino Città Metropolitana di Torino - il Comune di Rivoli - il Comune di Grugliasco - gli altri Enti pubblici territoriali locali - Enti pubblici economici - Enti di diritto pubblico - società da essi controllate - Aziende e Istituti di Credito - Istituti di Assicurazione - Associazioni e organizzazioni cooperative e consortili dei commercianti, dei commissionari, dei consumatori, dei produttori agricoli, degli operatori di servizi e altre imprese, società e associazioni aventi per oggetto attività attinenti agli scopi sociali o utili anche in forma ausiliaria per il loro raggiungimento.</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

<p>comma del presente articolo per essere soci e circa il rispetto di quanto disposto dall'articolo 6 in merito al possesso delle azioni di serie A.</p> <p>Il possesso delle azioni implica piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo ed allo statuto e l'obbligo di corrispondere gli eventuali versamenti proporzionali infruttiferi in conto capitale e gli eventuali contributi richiesti a norma del successivo art.10.</p> <p>I soci hanno il diritto di prelazione, per l'acquisto delle azioni della medesima serie che un socio intendesse alienare. Il diritto di prelazione è proporzionale alle azioni della medesima serie possedute, purchè si pervenga all'acquisizione dell'intero pacchetto azionario cedendo.</p> <p>A tal fine il socio che intende cedere, anche in parte, le proprie azioni dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata con A/R indicando l'acquirente, il quantitativo di azioni cedende, nonchè il prezzo e le condizioni richieste per la vendita.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri soci possessori di azioni della stessa serie i quali potranno esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.</p> <p>Nel caso in cui uno o più soci non avessero esercitato, entro il termine predetto, in tutto o in parte la prelazione per le azioni di propria spettanza, le azioni che così residuassero dovranno essere offerte ai soci che avevano già esercitato il diritto di prelazione.</p> <p>Decorsi 120 giorni dal pervenimento alla società della proposta di vendita senza che le azioni siano state oggetto di prelazione nella loro totalità, il socio proponente sarà libero di alienarle nel rispetto di quanto previsto dal quarto comma del presente articolo.</p>	<p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ARTICOLO 10 - FONDO CONSORTILE</p> <p>L'assemblea ordinaria, appositamente convocata può, con la maggioranza dell'85% del capitale sociale, deliberare, ai sensi dell'articolo 2615/ter, ultimo comma, del Codice Civile, il versamento da parte dei soci consortisti, di contributi in denaro per la costituzione del fondo consortile, in misura non superiore a un quinto del capitale sociale, determinandone contestualmente le finalità</p>	<p>ARTICOLO 10 - FONDO CONSORTILE</p> <p>invariato</p>

<p>generali e le modalità di utilizzo. L'importo dei contributi, che graveranno i soci consortisti proporzionalmente alle quote di capitale da ciascuno possedute, nonché le relative modalità e tempi di versamenti verranno determinati sulla base di un bilancio di previsione di spesa da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare a consuntivo, eventuali ristorni totali o parziali dei contributi versati. Il fondo consortile potrà essere ripristinato esclusivamente con parte degli utili di esercizio ai sensi del successivo articolo 31.</p>	<p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 11 - PATRIMONI DESTINATI La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Ordinaria secondo le norme del presente statuto.</p>	<p>ART. 11 - PATRIMONI DESTINATI</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART.12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Essa ha inderogabilmente competenza per: - approvare il bilancio; - nominare e revocare gli amministratori, - nominare i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale ed il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti; - determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; - deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; - la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art.11 del Presente Statuto. Essa inoltre autorizza, con la maggioranza dell'85% del capitale sociale: a) eventuali versamenti infruttiferi di cui all'articolo 7, i versamenti di contributi per la costituzione del fondo consortile di cui all'articolo 10, e la destinazione del fondo consortile; b) eventuali condizioni di favore a vantaggio dei soci e degli aderenti agli Enti soci della Società consortile nell'esercizio delle rispettive attività che saranno</p>	<p>ART.12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Essa ha inderogabilmente competenza per: - approvare il bilancio; - nominare e revocare gli amministratori, fermo il disposto dell'art. 22 del presente Statuto; - nominare i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale ed il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti; - determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; - deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; - la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art.11 del Presente Statuto. invariato</p>

<p>svolte nel Centro Agro-Alimentare. L'assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.</p>	
<p>ART.13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto. In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria: - le modifiche dello statuto; - la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori.</p>	<p>ART.13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto. In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria: - le modifiche dello statuto; - la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; - la proroga della durata della Società.</p>
<p>ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la società, o in altro luogo nel territorio della Repubblica Italiana. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolgerà l'assemblea, la data e l'ora di convocazione dell'assemblea, le materie all'ordine del giorno, e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. L'avviso di convocazione dell'assemblea sarà fatta a mezzo di avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In deroga a ciò l'avviso di convocazione può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento ovvero, a mero titolo esemplificativo, con uno dei seguenti mezzi di comunicazione: - fax con richiesta di avviso di ricezione; - e-mail con richiesta di avviso di ricezione; - lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>	<p>ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che: a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo</p>

<p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà elevare tale termine a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, segnalando le ragioni della dilazione nella Relazione sulla Gestione.</p> <p>In via ordinaria o straordinaria è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge e dallo Statuto.</p> <p>L'assemblea deve essere altresì convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali devono indicare nella domanda gli argomenti</p>	<p>deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.</p> <p>Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.</p> <p>Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
--	--

da trattare.	
<p>ART.15 – ASSEMBLEA DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE - ASSEMBLEA TOTALITARIA</p> <p>Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.</p> <p>Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive.</p> <p>L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.</p> <p>Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale.</p> <p>Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale non presenti.</p>	<p>ART.15 – ASSEMBLEA DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE - ASSEMBLEA TOTALITARIA</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>Invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 16 - LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE E VOTARE ALLE ASSEMBLEE</p> <p>I soci che intendano partecipare all'assemblea devono depositare presso la sede sociale i propri titoli o certificati almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, al fine di provare la loro legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.</p> <p>Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 c.c.</p>	<p>ART. 16 - LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE E VOTARE ALLE ASSEMBLEE</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 17 - PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA, PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE E VERBALIZZAZIONE</p> <p>L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, o in mancanza, da persona eletta dall'assemblea</p>	<p>ART. 17 - PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA, PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE E VERBALIZZAZIONE</p> <p>L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da chi ne fa le</p>

<p>stessa.</p> <p>Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal Presidente.</p> <p>Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'eventuale regolamento assembleare, ha il potere di proporre le procedure le quali possono comunque essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.</p> <p>Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.</p> <p>Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.</p> <p>Quando occorresse presentare copia od estratto di tali verbali essi saranno autenticati dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci al momento in cui si effettua la presentazione.</p> <p>Il voto segreto non è ammesso; il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.</p>	<p>veci, o in mancanza, da persona eletta dall'assemblea stessa.</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>Quando occorresse presentare copia od estratto di tali verbali essi saranno autenticati dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci in carica soggetto espressamente delegato al momento in cui si effettua la presentazione.</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 18 - DETERMINAZIONE E COMPUTO DEI QUORUM DELL'ASSEMBLEA</p> <p>L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.</p>	<p>ART. 18 - DETERMINAZIONE E COMPUTO DEI QUORUM DELL'ASSEMBLEA</p> <p>invariato</p>

<p>L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata, fatta eccezione per il caso delle delibere aventi ad oggetto la costituzione di patrimoni separati per le quali è comunque necessaria la presenza di almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>L'assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda ed in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta di voti, fatti salvi i casi previsti dall'art.7, dall'art.10 e dall'art.12 del presente Statuto per i quali è prevista la maggioranza qualificata dell'85%.</p> <p>Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa.</p> <p>L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.</p> <p>In seconda ed in ogni ulteriore convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</p> <p>Sarà sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'85% del capitale sociale per modificare l'articolo 7 comma 2, l'articolo 10 e l'articolo 12, comma 3, lettere a) et b) del presente Statuto.</p>	<p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 19 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA</p> <p>I soci che rappresentino un terzo del capitale sociale intervenuto in assemblea hanno diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.</p>	<p>ART. 19 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA</p> <p>I soci che rappresentino riuniscono un terzo del capitale sociale intervenute rappresentato in assemblea hanno diritto di ottenere il rinvio possono chiedere che dell'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.</p>
<p>ART. 20 - ASSEMBLEE SPECIALI</p> <p>Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.</p> <p>Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli</p>	<p>ART. 20 - ASSEMBLEE SPECIALI</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

<p>obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.</p> <p>L'assemblea speciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio Presidente, il quale può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società; - approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto; - delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto; - delibera sulle controversie con le società e sulle relative transazioni e rinunce; - delibera sulle altre materie di interesse comune. <p>La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.</p> <p>La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea straordinaria della società. La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. Gli organi deputati all'amministrazione ed al controllo hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.</p> <p>Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, se l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.</p> <p>Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418 del codice civile.</p>	<p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 21 - COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.</p>	<p>ART. 21 - COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nel rispetto</p>

<p>Il Consiglio di Amministrazione in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dà l'assenso alla cessione di azioni o di diritti di opzione; - nomina il Vice Presidente; - può nominare Direttori e Procuratori, per singoli atti e categorie di atti, scegliendoli anche fuori dal Consiglio determinandone i poteri e le attribuzioni e fissandone i compensi; - nomina il personale degli uffici, determinandone i compensi; - provvede alla gestione del patrimonio sociale; - compila i bilanci e le relazioni annuali sull'attività; - propone all'Assemblea eventuali variazioni dello Statuto; - delibera in materia di contratti di appalto per la realizzazione di nuove strutture; - determina canoni e tariffe di mercato; - approva i regolamenti di mercato; - delega specifiche funzioni ai sensi dei successivi artt.23 e 24 del presente Statuto. 	<p>dell'interesse pubblico espresso dai soci pubblici che costituiscono la maggioranza.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dà l'assenso alla cessione di azioni o di diritti di opzione; - nomina il Vice Presidente; - può nominare Direttori e Procuratori, per singoli atti e categorie di atti, scegliendoli anche fuori dal Consiglio determinandone i poteri e le attribuzioni e fissandone i compensi; - nomina il personale degli uffici, determinandone i compensi; - provvede alla gestione del patrimonio sociale; - compila i bilanci e le relazioni annuali sull'attività; - propone all'Assemblea eventuali variazioni dello Statuto; - delibera in materia di contratti di appalto per la realizzazione di nuove strutture; - determina canoni e tariffe di mercato; - approva i regolamenti di mercato; - delega specifiche funzioni ai sensi dei successivi artt.23 e 24 del presente Statuto.
<p>ART. 22 - COMPOSIZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE E INCOMPATIBILITA' DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque componenti, anche da non soci.</p> <p>La composizione del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.</p> <p>Spetta all'assemblea ordinaria la determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo.</p>	<p>ART. 22 - COMPOSIZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE E INCOMPATIBILITA' DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque componenti, anche da non soci.</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, da tre o cinque membri per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa previste dalla normativa vigente o da un Amministratore Unico e può essere amministrata anche da non soci.</p> <p>La composizione del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.</p> <p>La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.</p> <p>Spetta all'assemblea ordinaria la determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo nei limiti previsti dalla normativa vigente.</p>

<p>Ai sensi dell'art.2449 del Codice Civile, è riservata agli Enti pubblici territoriali ed alla Camera di Commercio possessori di azioni di serie A, la nomina di Amministratori fino al numero di 5 (cinque).</p>	<p>Fermo restando la normativa vigente, nel caso di organo amministrativo collegiale, Aai sensi dell'art.2449 del Codice Civile, è riservata agli Enti Pubblici Territoriali ed alla Camera di Commercio possessori di azioni di serie A, la nomina di Amministratori fino al numero di 5 (cinque):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 (tre) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 (cinque) membri; - 2 (due) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 3 (tre) membri.
<p>Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p>	<p>invariato</p>
<p>E' in facoltà del Consiglio di provvedere alla surrogazione provvisoria dei Consiglieri venuti a mancare nel corso del mandato, ferma restando la proporzione numerica tra rappresentanti degli azionisti di serie A e quelli di serie B, e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea.</p>	<p>invariato</p>
<p>Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio; in tal caso, per nominare il nuovo consiglio l'assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p>invariato</p>
<p>I Consiglieri nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della nuova nomina. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti.</p>	<p>invariato</p>
<p>Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.</p>	<p>Inoltre i componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia. L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo ove nominato, Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.</p>

ART. 23 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CARICHE SOCIALI

Il Presidente della Società è scelto tra i componenti il Consiglio di Amministrazione ed è nominato dall'Assemblea degli azionisti tra i consiglieri designati dagli Enti Pubblici Territoriali azionisti di serie A.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente nominato, con mere funzioni vicarie, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente e il Vice Presidente rimangono in carica per la durata del mandato consiliare e possono essere rieletti.

La rappresentanza della società, la firma sociale, la facoltà di promuovere e sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio spettano al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un Amministratore delegato e ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i poteri.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti.

Il Consiglio può delegare altresì le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, nell'ambito del quale

ART. 23 - PRESIDENTE E ~~VICE PRESIDENTE~~ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CARICHE SOCIALI

Nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, il # Presidente della Società è scelto tra i componenti il Consiglio di Amministrazione ed è nominato dall'Assemblea degli azionisti tra i consiglieri designati dagli Enti Pubblici Territoriali azionisti di serie A.

~~In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente nominato, con mere funzioni vicarie, dal Consiglio di Amministrazione.~~

Il Presidente ~~e il Vice Presidente rimangono~~ **rimane** in carica per la durata del mandato consiliare e ~~possono~~ **può** essere rieletto.

La rappresentanza della società, la firma sociale, la facoltà di promuovere e sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio spettano al Presidente ~~o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente.~~

invariato

Il Consiglio di Amministrazione può ~~delegare attribuire~~, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del codice civile, ~~proprie attribuzioni ad un Amministratore delegato e ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente ed il Vice Presidente,~~ deleghe di gestione ad un solo amministratore, determinandone i poteri, salva la possibilità di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea secondo la normativa vigente in materia.

Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.

invariato

~~Il Consiglio può delegare altresì le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti,~~

<p>dovranno in ogni caso essere in maggioranza gli amministratori espressi dal Comune di Torino, determinandone i poteri.</p> <p>Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma del codice civile, nonché le decisioni sui seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio; - la politica generale degli investimenti e dei prezzi; - le convenzioni e gli accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della società; - l'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o rami aziendali; - l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari; - l'assunzione di finanziamenti; - la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate; - l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali. <p>Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.</p> <p>Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.</p>	<p>nell'ambito del quale dovranno in ogni caso essere in maggioranza gli amministratori espressi dal Comune di Torino, determinandone i poteri.</p> <p>invariato</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, fermo restando quanto previsto dal precedente settimo comma.</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ARTICOLO 24 - DELEGA DI ATTRIBUZIONI</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti di cui all'art.22 del presente Statuto, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali</p>	<p>ARTICOLO 24 - DIRETTORE GENERALE E DELEGA DI ATTRIBUZIONI</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti di cui all'art.22 del presente Statuto, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti</p>

<p>Direttori Generali, dirigenti, dipendenti, poteri inerenti all'amministrazione.</p>	<p>parte del Consiglio, quali Direttori Generali, dirigenti, dipendenti, poteri inerenti all'amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone la durata, compenso, indennità, rimborsi e le attribuzioni sulla base di specifica procura.</p> <p>Il Direttore Generale deve essere scelto fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e competenza richiesti dalla legge, dall'attività della società e dalle specifiche peculiarità del mercato agro-alimentare e della sua utenza.</p> <p>Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può inoltre deliberare che venga attribuito, nei limiti di legge, in via collettiva o individuale, a dipendenti con qualifica di dirigente o di funzionario, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti. In tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.</p>
<p>ART. 25 - RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si radunerà anche fuori della sede sociale, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi membri.</p> <p>La convocazione sarà fatta per lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica indicanti l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun Consigliere almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui basterà il preavviso di almeno ventiquattro ore.</p> <p>Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché tale possibilità sia espressamente indicata nell'avviso di convocazione ed in tal caso sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario.</p>	<p>ART. 25 - RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

<p>Sono tuttavia valide le riunioni totalitarie, anche non formalmente convocate, alle quali partecipino tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci Effettivi, purché nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.</p>	<p>invariato</p>
<p>ART. 26 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VERBALI Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di più della metà dei suoi membri in carica. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevarrà il voto di chi presiede. I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per le deliberazioni. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare mediante processo verbale da trascriversi sul Libro delle adunanze firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario. Quando occorresse presentare copia od estratto di verbale, questi documenti saranno autenticati dal Presidente o da chi ne fa le veci in carica al momento in cui si effettua la presentazione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.</p>	<p>ART. 26 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VERBALI invariato invariato invariato invariato invariato</p>
<p>ART. 27 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE A ciascun membro del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti compensi che sono stabiliti dall'Assemblea nei limiti di legge. L'assemblea stabilisce altresì una somma che il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, utilizza per le remunerazioni previste dal terzo comma dell'articolo 2389 Codice Civile. Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.</p>	<p>ART. 27 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE A ciascun membro del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti compensi, indennità, rimborsi che sono stabiliti dall'Assemblea nei limiti di legge. Nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, L'assemblea stabilisce altresì una somma che il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, utilizza per le remunerazioni previste dal terzo comma dell'articolo 2389 Codice Civile. invariato</p>
<p>ART. 28 - COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di Legge. La composizione del Collegio Sindacale sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo</p>	<p>ART. 28 - COLLEGIO SINDACALE invariato La composizione del Collegio Sindacale sarà effettuata in modo da garantire che almeno un</p>

<p>dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.</p>	<p>terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato. La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251. Il rispetto delle quote di genere si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. Inoltre i componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.</p>
<p>E' riservata agli Enti Pubblici territoriali e alla Camera di Commercio, possessori di azioni di serie A, la nomina di 2 Sindaci Effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio sindacale, e di un Sindaco Supplente.</p>	<p>invariato</p>
<p>Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; i restanti membri, se non iscritti presso tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruoli in materie economiche o giuridiche.</p>	<p>invariato</p>
<p>I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.</p>	<p>invariato</p>
<p>I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.</p>	<p>invariato</p>
<p>Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le cause di incompatibilità, la nomina, la cessazione, la sostituzione sono regolati dalle disposizioni di legge.</p>	<p>invariato</p>
<p>Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p>	<p>invariato</p>
<p>Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei</p>	<p>invariato</p>

<p>sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.</p> <p>Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica.</p>	<p>invariato</p> <p>All'atto di nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, l'assemblea determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi del codice civile.</p> <p>La misura del compenso spettante al Collegio sindacale deve rispettare gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale del Socio Città di Torino fino a quando il Socio Città di Torino sarà socio di maggioranza.</p> <p>Al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dei componenti del collegio sindacale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dal socio all'atto della nomina sia per la parte fissa che per l'eventuale parte variabile, resta invariato per tutta la durata dell'incarico conferito.</p> <p>Il collegio sindacale riferisce con cadenza semestrale direttamente ai soci enti pubblici sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte della Società.</p>
<p>ART. 29 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro. L'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, nomina la società di revisione e ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'eventuale rinnovo è regolato dalla vigente normativa.</p>	<p>ART. 29 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

<p>La società di revisione deve possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia.</p>	<p>invariato</p>
<p>ART. 30 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO - INFORMATIVA</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio.</p> <p>Devono essere inviati a tutti i soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il progetto di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci; - il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea dei soci. <p>Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.</p> <p>I componenti del Consiglio di Amministrazione della società nominati dal Comune devono inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Sindaco e al Consiglio Comunale una relazione sul proprio operato e sul funzionamento della società.</p>	<p>ART. 30 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO - INFORMATIVA</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ARTICOLO 31 - UTILI</p> <p>Gli utili risultanti dal bilancio annuale al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, saranno suddivisi come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5% a fondo riserva legale, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; - 5% alla remunerazione del capitale degli azionisti, salva diversa deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti; <p>la rimanenza, salvi i ristorni eventuali di cui al penultimo comma del precedente articolo 10, sarà destinata al ripristino del fondo consortile, ove costituito, a ulteriori riserve, o reinvestita per il perseguimento delle finalità statutarie; o infine destinata a remunerazione del capitale nella misura e con le modalità determinate dall'Assemblea, nel rispetto dei singoli ordinamenti dei partecipanti, e in misura non superiore al tasso legale.</p>	<p>ARTICOLO 31 - UTILI</p> <p>invariato</p>
<p>ARTICOLO 32 - PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI</p> <p>I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno nel quale sono esigibili saranno prescritti a</p>	<p>ARTICOLO 32 - PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI</p> <p>invariato</p>

favore della Società e andranno a vantaggio del fondo di riserva straordinaria.	
<p>ART. 33 - RECESSO Non costituiscono causa di recesso la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'Organo di revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.</p>	<p>ART. 33 – RECESSO invariato invariato</p>
<p>ART. 34 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE La società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per deliberazione dell'assemblea straordinaria. In tutti i casi di scioglimento, l'organo amministrativo deve eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nomina uno o più liquidatori determinandone il numero, le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori, se più di uno, anche con rinvio al funzionamento dell'organo amministrativo in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in forza dei quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori, il compenso.</p>	<p>ART. 34 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE invariato invariato invariato</p>
	<p>ARTICOLO 35 – ORGANISMO DI VIGILANZA Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dall'organo di amministrazione. Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere affidate al collegio sindacale. Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo. Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, l'organo amministrativo provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.</p>

	<p>L'organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento. L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati. All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001. L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'organo di amministrazione all'atto della nomina e lo stesso organo di amministrazione ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci.</p>
	<p>ARTICOLO 36 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</p> <p>La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.</p>
<p>ART. 35 - FORO COMPETENTE</p> <p>Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.</p>	<p>ART. 35 37 - FORO COMPETENTE</p> <p>Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.</p>
	<p>ARTICOLO 38 – DIVIETI</p> <p>Ai sensi della normativa vigente, la Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali; - non istituisce organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
<p>ART.36 - RIFERIMENTO AL CODICE</p> <p>Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi in materia.</p>	<p>ART.36 39 - RIFERIMENTO AL CODICE</p> <p>Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile o nelle altre leggi in materia.</p>

Statuto "Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A." a socio unico – proposte di Modifica

Statuto Vigente	Proposte di modifica
<p>Articolo 1 - Denominazione Sociale</p> <p>É costituita una società per azioni denominata "Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A." (siglabile FCT Holding S.p.A.) a socio unico, partecipata totalmente dal Comune di Torino.</p>	<p>Articolo 1 - Denominazione Sociale</p> <p>invariato</p>
<p>Articolo 2 – Sede</p> <p>La Società ha sede in Torino. Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.</p>	<p>Articolo 2 – Sede</p> <p>invariato</p>
<p>Articolo 3 – Oggetto</p> <p>La Società ha lo scopo di attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria per organizzare società comunali partecipate in modo efficiente, efficace ed economico.</p> <p>L'oggetto sociale consiste nell'attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere (Partecipazioni di Tipo A); - assunzione di partecipazioni di società di capitali in possesso dei requisiti dell'in house providing costituite per la gestione dei servizi pubblici locali: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere (Partecipazioni di tipo B); - l'attività finanziaria in genere, da svolgere non nei confronti del pubblico, compreso il rilascio di garanzie, anche fideiussorie, per conto del Comune di Torino; - l'amministrazione e la gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici; - la prestazione di servizi amministrativi, contabili e tecnici in genere e la consulenza commerciale e pubblicitaria; - la compravendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili; 	<p>Articolo 3 – Oggetto</p> <p>invariato</p>

- lo sfruttamento delle reti a banda larga finalizzate alla più ampia diffusione delle applicazioni digitali;

- la valorizzazione di software realizzato anche per conto del Comune di Torino.

Tale attività può essere finalizzata al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate; alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale.

La Società potrà altresì compiere attività ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l'attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:

- promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli interventi finalizzati alla costituzione di raggruppamenti di imprese con altri soggetti, pubblici e privati;

- attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria;

- gestione per conto proprio di immobili ad uso funzionale;

- gestione di servizi informatici, di elaborazione dati;

- formazione ed addestramento di personale.

La Società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società, escluse soltanto quelle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche.

Nell'esercizio delle proprie attività, la Società avuto riguardo alle finalità pubbliche ed alla natura pubblica delle attività da assolvere, deve attenersi a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

<p>Articolo 4 – Durata</p> <p>La durata della Società è fissata al 31-12-2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.</p> <p>L'eventuale proroga della durata della società non costituisce causa di recesso.</p>	<p>Articolo 4 – Durata</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>Articolo 5 – Domicilio</p> <p>Il domicilio del socio, degli amministratori, dei Sindaci e del revisore se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai Libri Sociali.</p>	<p>Articolo 5 – Domicilio</p> <p>invariato</p>
<p>Articolo 6 - Capitale sociale - Azioni</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 335.000.000,00, totalmente detenuto dal Comune di Torino, ed è diviso in numero 335.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, per cui le disposizioni che si riferiscono al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.</p> <p>Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.</p> <p>La quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere indicata sul libro soci e le azioni sono nominative e indivisibili.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato sia in denaro sia mediante conferimento di beni in natura, di aziende e di rami aziendali, di crediti.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi.</p> <p>In applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 2348 Codice Civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.</p>	<p>Articolo 6 - Capitale sociale - Azioni</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>Articolo 7 – Finanziamenti</p> <p>Il Socio Unico potrà sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.</p> <p>Il Socio Unico potrà altresì effettuare versamenti in conto capitale; e la Società non è tenuta alla loro restituzione.</p> <p>Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.</p>	<p>Articolo 7 – Finanziamenti</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>

Articolo 8 – Controllo Analogo - Intrasferibilità della partecipazione

La Città di Torino, quale Socio Unico, esercita sulla Società medesima un controllo analogo a quello che le Amministrazioni controllanti svolgono sui propri servizi interni in conformità alla normativa vigente.

La soggezione a tale potere costituisce elemento essenziale della Società, che rimane impegnata a fornire tutta la necessaria od utile collaborazione al fine di garantirne l'efficacia, la continuità e l'effettività, anche al fine di attuare un'azione amministrativa coordinata e unitaria.

Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, la Società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli organi politici e degli uffici della Città di Torino, nonché invierà ogni altra informazione ritenuta utile e/o richiesta dalla normativa vigente in materia.

Articolo 8 – Controllo Analogo - Intrasferibilità della partecipazione

La Città di Torino, quale Socio Unico, esercita sulla Società medesima un controllo analogo a quello che le Amministrazioni controllanti svolgono sui propri servizi interni in conformità alla normativa vigente.

Detto controllo analogo viene esercitato anche nella forma di influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società.

invariato

Invariato

Sono sottoposti al controllo analogo i seguenti atti:

1) Piano di Gestione della Società ed i suoi aggiornamenti, accompagnato da una relazione dell'organo di amministrazione;

2) Bilancio di esercizio, corredato degli allegati obbligatori;

3) Atti di costituzione e di modifica della dotazione organica del personale;

4) Atti di programmazione relativi all'avvio di procedure concorsuali per l'assunzione di personale, ivi compresi i Direttori e i Dirigenti;

5) Atti di programmazione relativi all'attribuzione di incarichi individuali di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di contratto previste dalla normativa vigente. Gli atti di programmazione devono indicare espressamente che si è accertata preliminarmente l'impossibilità di ricorrere al personale interno;

<p>La Società è a totale capitale pubblico e la partecipazione del Socio Unico Comune di Torino è incedibile.</p>	<p>6) Atti generali, quali regolamenti e deliberazioni, riguardanti l'ordinamento interno dell'Organismo;</p> <p>7) Regolamenti e atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori sopra soglia comunitaria. All'attività contrattuale necessaria per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori si applica il decreto legislativo n.50/2016 (Codice degli appalti);</p> <p>8) Proposte di atti relativi alle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;</p> <p>9) Proposte di atti relativi all'acquisizione/dismissione di partecipazioni a società;</p> <p>10) Proposte di atti relativi alla contrazione di prestiti da parte della società;</p> <p>11) Proposte di atti relativi alla emissione di obbligazioni e a tutte le operazioni di finanza straordinaria.</p> <p>invariato</p>
<p>Articolo 9 – Obbligazioni</p> <p>La Società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili, o convertibili con partecipazioni proprie o di società partecipate, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.</p> <p>I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune.</p> <p>All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee speciali.</p>	<p>Articolo 9 – Obbligazioni</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>Articolo 10 – Patrimoni Destinati</p> <p>La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.</p> <p>La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Ordinaria secondo le norme del presente statuto.</p>	<p>Articolo 10 – Patrimoni Destinati</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>Articolo 11 – Competenze dell'Assemblea ordinaria</p>	<p>Articolo 11– Competenze dell'Assemblea</p>

<p>L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Essa ha inderogabilmente competenza per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approvare il bilancio; - nominare e revocare gli amministratori; - nominare i sindaci ed il Presidente dei Collegio sindacale e/o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; - determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, ove nominato; - deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci. <p>L'Assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.</p> <p>L'Assemblea ordinaria, ove ciò non sia già stato deciso dalla Città di Torino con provvedimento ai sensi dell'articolo 13 dello statuto, autorizza i seguenti atti dell'organo amministrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione di partecipazioni ad/in altri Enti o società e/o la costituzione di società controllate e/o partecipate, nonché sulla alienazione o dismissione di partecipazioni in essere nonché su altre operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale ed il ripianamento di perdite; - acquisto o dismissioni di beni immobili; - cessione, conferimento o scorporo di rami d'azienda; - approvazione dei budget di esercizio e dei piani degli investimenti; - attuazione di spese, di importo unitario superiore a Euro 200.000,00 che non siano ricomprese nei programmi annuali o pluriennali approvati dall'Assemblea, salvi i casi di spese imprevedibili ed urgenti. <p>Le decisioni assunte dal Socio Unico in sede assembleare saranno adottate previa assunzione di un provvedimento dispositivo in tal senso degli organi deliberativi del Socio Unico Città di Torino, secondo le rispettive competenze in materia.</p>	<p>ordinaria</p> <p>invariato</p> <p>Essa ha inderogabilmente competenza per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approvare il bilancio; - nominare e revocare gli amministratori; - nominare i sindaci ed il Presidente dei Collegio sindacale e o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; - determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, ove nominato; - deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci. <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>Articolo 12 – Competenze dell'Assemblea</p>	<p>Articolo 12 – Competenze dell'Assemblea</p>

<p>straordinaria</p> <p>Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>In particolare, sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modifiche dello statuto; - la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori e dei relativi compensi; - la proroga della durata della Società. 	<p>straordinaria</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>Articolo 13 - Programmazione e controllo sulle società in house partecipate dalla Società e sulle società che gestiscono servizi pubblici – Nomina degli organi delle società partecipate</p> <p>Le società che gestiscono servizi pubblici locali hanno l'obbligo di comunicare alla Società gli ordini del giorno delle convocazioni dei rispettivi organi amministrativi.</p> <p>Su richiesta del Socio Unico gli organi amministrativi delle società partecipate che gestiscono servizi pubblici locali saranno tenute ad inviare i documenti relativi ai verbali delle proprie adunanze, nonché gli atti relativi alle relative operazioni rilevanti quali acquisti, cessioni al di sopra del valore di Euro 150.000,00 e contratti di qualsiasi natura stipulati.</p> <p>La nomina degli organi amministrativi e di controllo delle partecipate della Società avviene ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile e cioè con decreto e/o designazione del Sindaco della Città di Torino nonché nel rispetto delle leggi vigenti che garantiscono la parità di accesso agli organi di governo.</p> <p>Per quanto riguarda le Partecipazioni di tipo B detenute dalla holding, la società Holding ha obbligo di comunicare al Socio Unico Città di Torino gli ordini del giorno delle convocazioni dei relativi organi amministrativi.</p> <p>Su richiesta della Città di Torino, l'organo amministrativo sarà tenuto ad inviare i documenti relativi ai verbali delle adunanze delle società in cui il Socio Unico detiene Partecipazioni di tipo B), nonché gli atti concernenti le relative operazioni rilevanti quali acquisti, cessioni al di sopra del valore di Euro 150.000,00 e contratti di qualsiasi natura stipulati.</p> <p>Al fine di garantire lo svolgimento in maniera</p>	<p>Articolo 13 - Programmazione e controllo sulle società in house partecipate dalla Società e sulle società che gestiscono servizi pubblici – Nomina degli organi delle società partecipate</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>

<p>unitaria e coordinata di determinati servizi pubblici locali, per quanto riguarda le partecipazioni detenute dalla Società, il Socio Unico Città di Torino decide con proprio provvedimento in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strategie e politiche aziendali dei gestori di servizi pubblici locali; - bilancio di esercizio, piano industriale e altri documenti programmatici che per statuto la Società è tenuta a trasmettere al Socio Unico Città di Torino; - modifiche degli schemi tipo di contratti di servizio; - modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo delle società partecipate; - operazioni straordinarie delle società partecipate; - operazioni sul capitale delle società partecipate. <p>Inoltre per le società in cui il Socio Unico Città di Torino detiene Partecipazioni di tipo B il Socio Unico è costantemente informato in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione delle risorse umane; - attuazione del regolamento per l'acquisto di beni, servizi e forniture; - quanto altro richiesto dalla normativa vigente. 	<p>Invariato</p>
<p>Articolo 14 – Convocazione dell’Assemblea</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dagli amministratori o su richiesta del Socio Unico, in luogo anche diverso dalla sede, con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento (almeno 8 giorni prima dell'adunanza) e ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.</p> <p>In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita al Socio Unico almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Libro dei Soci.</p> <p>Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato.</p> <p>In mancanza, la presidenza dell'Assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e</p>	<p>Articolo 14 – Convocazione dell’Assemblea</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>

<p>regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.</p>	
<p>Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.</p>	Invariato
<p>Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.</p>	Invariato
<p>L'Assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:</p>	Invariato
<p>a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p>	
<p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p>	
<p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p>	
<p>d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.</p>	
<p>Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.</p>	Invariato
<p>Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.</p>	Invariato
<p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata</p>	Invariato

<p>dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364, ultimo comma del codice civile.</p>	
<p>Articolo 15 – Assemblea di seconda ed ulteriore convocazione</p> <p>Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.</p> <p>Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.</p> <p>L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.</p>	<p>Articolo 15 – Assemblea di seconda ed ulteriore convocazione</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>Articolo 16 — Assemblea totalitaria.</p> <p>Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'Organo Amministrativo sia del Collegio Sindacale.</p> <p>In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.</p>	<p>Articolo 16 — Assemblea totalitaria.</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>Articolo 17 – Legittimazione ad intervenire e votare alle assemblee.</p> <p>Il Socio Unico è legittimato a partecipare all'Assemblea previo deposito presso la sede sociale dei propri titoli o certificati; ai fini della valida costituzione dell'Assemblea, è necessario che il Socio Unico venga regolarmente ammesso dal Presidente dell'Assemblea e sia presente per tutta la durata dell'Assemblea.</p> <p>Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.</p> <p>L'azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 del codice civile.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea valgono le disposizioni di legge.</p>	<p>Articolo 17 – Legittimazione ad intervenire e votare alle assemblee.</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>

<p>Articolo 18 – Presidente - Segretario dell'Assemblea – Procedimento Assembleare e verbalizzazione</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, o dall'Amministratore Unico.</p> <p>In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta dal soggetto incaricato dagli intervenuti.</p> <p>L'Assemblea nomina un segretario anche non socio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal Presidente.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.</p> <p>Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'eventuale regolamento assembleare, ha il potere di proporre le procedure le quali possono comunque essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.</p> <p>Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.</p>	<p>Articolo 18 – Presidente - Segretario dell'Assemblea – Procedimento Assembleare e verbalizzazione</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>Articolo 19 – Assemblee Speciali</p> <p>Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella Assemblea Speciale di appartenenza.</p> <p>Le disposizioni dettate dalla legge in materia di assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.</p> <p>L'Assemblea Speciale:</p>	<p>Articolo 19 – Assemblee Speciali</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>

<ul style="list-style-type: none"> - nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio Presidente, il quale può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società; - approva o rigetta le delibere dell'Assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto; - delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto; - delibera sulle controversie con le società e sulle relative transazioni e rinunce; - delibera sulle altre materie di interesse comune. <p>La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, dell'Organo Amministrativo della Società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.</p> <p>La procedura dell'Assemblea Speciale è disciplinata dalle norme di legge con riferimento alla assemblea straordinaria della società. La Società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. Gli organi deputati all'amministrazione ed al controllo hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.</p> <p>Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, se l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.</p> <p>Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418 del codice civile.</p>	<p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>Articolo 20 – Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'Organo Amministrativo</p>	<p>Articolo 20 – Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'Organo Amministrativo</p> <p>La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo di amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dal socio ed in</p>

<p>La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Torino, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, nominati dal Comune di Torino ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.</p> <p>Ove nominato, la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre essere fatta nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.</p> <p>Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la composizione dell'organo amministrativo deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e al Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251), nonché sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale 2013 01059/064.</p> <p>Gli amministratori possono essere anche non soci. Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina.</p> <p>Gli amministratori, nominati dal Comune di Torino ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile, sono revocabili e sostituibili solo dal Comune stesso.</p> <p>I sostituti durano in carica fino alla prossima assemblea.</p> <p>Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione degli amministratori avviene nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e al Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251).</p>	<p>conformità con l'esercizio del controllo analogo.</p> <p>La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Torino, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile o da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a o 5 (cinque) membri - per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia - tutti nominati dal Comune di Torino ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.</p> <p>La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.</p> <p>Ove nominato, la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre essere fatta nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.</p> <p>Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la composizione dell'organo amministrativo deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e dal Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251), nonché sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale 2013 01059/064.</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione degli amministratori avviene nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e dal Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n.</p>
--	--

<p>Il Consiglio, ove nominato, si riunisce presso la sede sociale od altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.</p> <p>Il Consiglio, ove nominato, viene convocato con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento inviato cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza anche a mezzo fax con un preavviso di un giorno.</p>	<p>251).</p> <p>Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio; in tal caso, per nominare il nuovo consiglio l'assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti. Inoltre i componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo ove nominato, sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può attribuire, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del codice civile, deleghe di gestione ad un solo amministratore, determinandone i poteri, salva la possibilità di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea secondo la normativa vigente in materia.</p>
<p>Articolo 21 - Comitato di Indirizzo</p> <p>1. È istituito un Comitato di Indirizzo con</p>	<p>Articolo 21 - Comitato di Indirizzo</p> <p>1. Ove consentito dalla vigente normativa</p>

funzioni consultive e propositive nei confronti dell'organo amministrativo relativamente alla formulazione di indirizzi strategici della società.
Il Comitato ha potere consultivo ma non vincolante per l'organo amministrativo.

2. Il Comitato è costituito dal Sindaco della Città di Torino o da uno o più suoi delegati, scelti tra gli Assessori pro tempore in carica, in un numero da 3 a 5 e dura in carica dalla sua costituzione fino alla scadenza del mandato del Sindaco pro tempore, salvo revoca anticipata.

Ai componenti non compete alcun compenso.

3. Per le partecipazioni in materia di servizi pubblici locali, il Comitato di Indirizzo ha inoltre funzioni consultive e propositive anche in ordine a:

- strategie e politiche aziendali dei gestori di servizi pubblici locali;
- bilancio di esercizio, piano industriale e gli altri documenti programmatici che per Statuto la società è tenuta a trasmettere al Socio Comune di Torino;
- modifiche degli schemi tipo di contratti di servizio;
- modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo delle società partecipate;
- operazioni straordinarie delle società partecipate;
- operazioni sul capitale delle società partecipate.

4. Il Comitato di Indirizzo si riunisce su richiesta di uno dei suoi componenti o su convocazione dell'Organo amministrativo portante in ogni caso l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione della riunione del Comitato di Indirizzo dovrà essere trasmessa a tutti i componenti del Comitato di Indirizzo, con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento ed almeno 2 (due) giorni di preavviso rispetto alla data prevista per la riunione, fatto salvo il caso di urgenza in cui il preavviso potrà essere previsto in almeno 24 (ventiquattro) ore.

Le riunioni potranno svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza.

Le riunioni del Comitato di Indirizzo sono regolarmente costituite con la maggioranza dei suoi componenti, che dovrà permanere per tutta la

in materia, è È istituito un Comitato di Indirizzo con funzioni consultive e propositive nei confronti dell'organo amministrativo relativamente alla formulazione di indirizzi strategici della società.

Il Comitato ha potere consultivo ma non vincolante per l'organo amministrativo.

invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

Invariato

<p>durata della riunione, e deliberano all'unanimità dei presenti.</p> <p>Di ogni riunione viene redatto relativo verbale, che dovrà essere sottoscritto da tutti i presenti, trasmesso all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Articolo 22 - Poteri di gestione e rappresentanza</p> <p>L'Organo Amministrativo è investito, nel caso di Partecipazioni di tipo A, dei più ampi poteri per la gestione della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente statuto sono riservati al Socio Unico.</p> <p>L'Organo Amministrativo, nel caso di Partecipazioni di tipo B e nel caso di partecipazioni in società che gestiscono servizi pubblici locali esegue gli indirizzi e le decisioni assunte dalla Città di Torino.</p> <p>La rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta individualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'Amministratore Unico; - al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato. 	<p>Articolo 22 - Poteri di gestione e rappresentanza</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>Articolo 23 – Compensi</p> <p>L'Assemblea può attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta, in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio, nonché stabilire un accantonamento annuo a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, previo parere del Collegio Sindacale, può stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori investiti di particolari cariche.</p> <p>All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio e un compenso annuale che viene stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina nel rispetto della normativa vigente e secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.</p>	<p>Articolo 23 – Compensi</p> <p>Nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, l'Assemblea può attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta, in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio, nonché stabilire un accantonamento annuo a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa.</p> <p>Sempre nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, previo parere del Collegio Sindacale, può stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori investiti di particolari cariche.</p> <p>invariato</p>

Articolo 24 – Delega di attribuzioni

L'Organo Amministrativo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente statuto, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone facenti parte del Consiglio se nominato od anche non facenti parte del Consiglio, quali Direttori e dipendenti.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, eserciterà le proprie attribuzioni in adempimento dell'obbligo di assoggettamento agli indirizzi ed alle decisioni della Città di Torino previsto al precedente articolo 22, comma 2.

Può altresì nominare mandatarî per operazioni determinate e per una durata limitata nel tempo ed istituire comitati consultivi determinandone la composizione, i compiti e le indennità.

Articolo 25 - Presidente e Amministratore Unico

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo, qualora non vi abbia provveduto il socio, elegge tra i componenti il Presidente, determinandone contestualmente poteri ed attribuzioni.

In alternativa l'Amministratore Unico nominato avrà funzioni operative di gestione in attuazione del

Articolo 24 – Delega di attribuzioni

L'Organo Amministrativo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente statuto, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega nonché determinandone la durata, il compenso e le attribuzioni sulla base di specifica procura, a persone facenti parte del Consiglio se nominato od anche non facenti parte del Consiglio, quali Direttori e dipendenti, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa.

In caso di attribuzione di delega, il soggetto delegato deve essere scelto fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e competenza richiesti ai componenti dell'organo amministrativo.

Inoltre, ai soggetti delegatari l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

Invariato

Può altresì nominare mandatarî per operazioni determinate e per una durata limitata nel tempo senza compensi aggiuntivi. ~~ed istituire comitati consultivi determinandone la composizione, i compiti e le indennità.~~

Articolo 25 - Presidente e Amministratore Unico

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo, qualora non vi abbia provveduto il socio, elegge tra i componenti il Presidente, determinandone contestualmente poteri ed attribuzioni, ferma restando l'attribuzione di deleghe di gestione ad un solo amministratore come previsto dalla vigente normativa e salva l'attribuzione di deleghe al Presidente. In tal caso le deleghe di gestione al Presidente devono essere preventivamente autorizzate dall'assemblea ai sensi della normativa vigente in materia.

Invariato

<p>budget e che non rientrano nei poteri attribuiti ad altri organi della società ed in particolare di intervento nell'assemblea delle società partecipate dalla Società.</p> <p>Gli Amministratori o l'Amministratore Unico, la cui nomina è effettuata dal Comune di Comune di Torino ex articolo 2449 Codice Civile, sono revocabili in qualunque momento.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Articolo 26 - Violazioni Tributarie</p> <p>Ai sensi dell'articolo 11, comma sesto, Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, la società è obbligata ad assumere ogni eventuale debito derivante da violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa grave dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>La società così come le sue partecipate sono soggette all'obbligo di cui al Decreto Legislativo 231/2001, con le modalità dallo stesso previste.</p>	<p>Articolo 26 - Violazioni Tributarie</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>Articolo 27 – Collegio Sindacale</p> <p>L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e ne determina, all'atto della nomina, il relativo compenso.</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.</p> <p>La composizione del Collegio Sindacale deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e dal Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251), nonché sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale 2013 01059/064.</p>	<p>Articolo 27 – Collegio Sindacale</p> <p>Invariato</p> <p>invariato</p> <p>La composizione del Collegio Sindacale deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e dal Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251), nonché sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale 2013 01059/064.</p> <p>La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.</p> <p>Il rispetto delle quote di genere si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.</p> <p>Inoltre i componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla</p>

<p>Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione del Collegio Sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.</p> <p>L'Assemblea, all'atto della nomina, decide, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge e salvo diversa disposizione di legge, di affidare le funzioni di controllo e di revisione legale cumulativamente al medesimo Collegio Sindacale.</p> <p>Nel caso in cui la revisione legale non sia affidata al Collegio Sindacale, l'attività di revisione legale è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro e nominati dal Socio ex art. 2449 c.c..</p> <p>L'Assemblea, all'atto di nomina del Collegio Sindacale e/o del soggetto incaricato della revisione legale, determina il compenso spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi del Codice Civile.</p> <p>La misura del compenso spettante all'organo di controllo (Collegio sindacale e/o soggetto incaricato della revisione legale) deve rispettare gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.</p> <p>Al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dei componenti del Collegio Sindacale e/o del soggetto incaricato della revisione legale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dal socio all'atto della nomina sia per la parte fissa che per la parte variabile, resta "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito.</p> <p>Il Collegio Sindacale attesta, mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato annuo realizzato dalle società in cui il Socio Unico detenga Partecipazioni di tipo B nell'anno precedente, per i</p>	<p>normativa vigente in materia.</p> <p>invariato</p> <p>L'Assemblea, all'atto della nomina, decide, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge e salvo diversa disposizione di legge, di affidare le funzioni di controllo e di revisione legale cumulativamente al medesimo Collegio Sindacale.</p> <p>Nel caso in cui la revisione legale non sia affidata al Collegio Sindacale, l'attività di revisione legale è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro e nominati dal Socio ex art. 2449 c.c..</p> <p>Invariato</p> <p>La misura del compenso spettante al all'organo di controllo (Collegio sindacale e/o e del soggetto incaricato della revisione legale) deve rispettare gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.</p> <p>Al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dei componenti del Collegio Sindacale e/o e del soggetto incaricato della revisione legale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dal socio all'atto della nomina sia per la parte fissa che per la parte variabile, resta "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito.</p> <p>Invariato</p>
---	---

<p>servizi e le attività svolti per conto del Comune di Torino.</p>	<p>Il collegio sindacale riferisce con cadenza semestrale direttamente al socio pubblico sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte della Società.</p>
	<p>Articolo 28 – Revisione legale dei conti</p> <p>La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.</p> <p>L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.</p> <p>La società di revisione o il revisore legale devono possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia.</p> <p>In ogni caso la società di revisione legale dei conti o il revisore dei conti non devono essere legati alla società o al socio della stessa da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</p> <p>L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico.</p>
<p>Articolo 28 – Organismo di Vigilanza</p> <p>Ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dall'Organo Amministrativo.</p> <p>Esso può essere composto da un organo monocratico oppure da uno collegiale composto da un massimo di 3 membri nel quale sia</p>	<p>Articolo 28 29 – Organismo di Vigilanza</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>

<p>preferibilmente presente, ove nominato, un amministratore privo di deleghe operative.</p> <p>Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno altresì essere affidate al collegio sindacale.</p> <p>Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo.</p> <p>Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, l'Organo Amministrativo provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.</p> <p>L'organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento.</p> <p>L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.</p> <p>All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.</p> <p>Il compenso dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina e lo stesso Organo Amministrativo ne dà comunicazione all'Assemblea.</p>	<p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>Articolo 29 - Bilancio e utili</p> <p>Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.</p> <p>L'Organo amministrativo deve provvedere alla redazione della proposta di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.</p> <p>Al bilancio di esercizio debbono essere allegati l'elenco analitico delle partecipazioni, nonché un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei bilanci di dette Società approvati nel corso dell'esercizio.</p> <p>Nella relazione al bilancio l'organo amministrativo deve altresì illustrare l'andamento della gestione analiticamente nei vari settori in cui la Società ha operato.</p> <p>Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione di esso e la decisione sulla</p>	<p>Articolo 29 30 - Bilancio e utili</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>

<p>distribuzione e riparto degli utili. Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza di: a) obbligo di redazione del bilancio consolidato; b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 Codice Civile la ragione della dilazione. Gli utili netti di esercizio, risultanti dal Bilancio regolarmente approvato dai soci, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali, salva diversa decisione dei soci. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili. Al fine di consentire un controllo più incisivo sulla gestione nonché al fine di esercitare il potere di vigilanza sulle società di cui alle Partecipazioni di tipo B che operano in regime di affidamento in house, l'organo amministrativo dovrà effettuare una rendicontazione separata volta ad evidenziare nella relazione sulla gestione, allegata al bilancio, oppure nella nota integrativa i risultati gestionali raggiunti relativamente a ciascuna società.</p>	<p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>Articolo 30 – Scioglimento</p> <p>Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge. Con decisione del Socio Unico, saranno determinate le modalità della liquidazione e saranno nominati uno o più liquidatori indicandone i poteri, le attribuzioni ed il relativo compenso. I liquidatori così nominati nell'espletamento dell'incarico dovranno portare a compimento nel più breve tempo possibile la liquidazione e saranno sottoposti alla vigilanza ed al controllo del Comitato di Indirizzo. All'atto dello scioglimento, il Socio Unico Città di Torino sarà liquidato mediante la retrocessione di tutte le partecipazioni conferite e/o cedute.</p>	<p>Articolo 30 31 – Scioglimento</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>Articolo 31 - Foro Competente</p> <p>Foro competente per ogni controversia è quello di</p>	<p>Articolo 31 32 - Foro Competente</p> <p>invariato</p>

Torino.	
<p>Articolo 32 – Informativa</p> <p>Fermo restando l'obbligo di comunicazione dei documenti di cui all'articolo 13, devono essere inviati al Socio Unico Comune di Torino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la proposta di budget e il piano degli investimenti; - il progetto di bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dall'organo amministrativo, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea; - il bilancio approvato dall'Assemblea dei soci. <p>Inoltre, qualora la società predisponga situazioni periodiche infra-annuali, le stesse dovranno essere inviate al socio.</p> <p>L'Amministratore Unico o il Presidente, ove nominato, è tenuto a trasmettere al socio i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.</p> <p>Per le Partecipazioni di tipo B e per le società che gestiscono servizi pubblici locali, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, convocano periodicamente, anche su richiesta del socio, gli amministratori delle società partecipate esercenti servizi pubblici locali in audizione presso il socio Comune di Torino per rendere conto sull'andamento generale della gestione del servizio pubblico locale oggetto della propria società partecipata.</p> <p>Inoltre l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, devono informare il Socio Comune di Torino periodicamente sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, raggiunti dalle società di cui alle Partecipazioni di tipo B e per le società che gestiscono servizi pubblici locali.</p> <p>L'organo amministrativo è tenuto, ove richiesto dal socio, a fornire risposta verbale o scritta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate I documenti e le informazioni sono accessibili ai Consiglieri del Comune di Torino, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale ex articolo 34 comma 5 dello Statuto Città.</p> <p>I Consiglieri del Comune di Torino hanno diritto di</p>	<p>Articolo 32– 33- Informativa</p> <p>Fermo restando l'obbligo di comunicazione dei documenti di cui all'articolo 8 ed all'articolo 13, devono essere inviati al Socio Unico Comune di Torino:</p> <p>invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>

<p>ottenere dalla società tutte le notizie e le informazioni in suo possesso utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.</p> <p>In ogni caso, l'Organo Amministrativo è obbligato a fornire ai Consiglieri Comunali, ai sensi della normativa vigente, tutte le notizie e le informazioni richieste attraverso i competenti uffici comunali nel rispetto della disciplina e dei termini previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Nel rispetto della normativa vigente i Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici, comunali nonché, attraverso i medesimi uffici comunali, dalla Holding e dalle società, partecipate dalla Holding, che gestiscono pubblici servizi di interesse generale / servizi pubblici locali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.</p> <p>I documenti e le informazioni in possesso della società devono essere forniti, su richiesta, al Comune di Torino.</p> <p>Tali documenti ed informazioni sono accessibili ai Consiglieri comunali con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 81 comma 7 dello Statuto della Città tali diritti sono estesi anche all'Agenzia dei Servizi Pubblici Locali.</p>	<p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, la società fornirà ogni informazione ritenuta utile e/o richiesta dal socio unico e/o prevista dalla normativa vigente in materia.</p> <p>Il socio unico ha diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.</p> <p>La società procederà altresì ad inviare al socio copia dei verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie, copia delle convocazioni del Consiglio di Amministrazione ove nominato, nonché copia degli atti dell'Amministratore Unico o dei verbali del Consiglio di Amministrazione ove nominato.</p>
---	--

<p>Articolo 33 – Trasparenza Amministrativa</p> <p>Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la società pubblica sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni nel rispetto della normativa vigente in materia.</p> <p>La Società adotta il proprio Piano Triennale Anticorruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 ed individua il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione secondo le indicazioni del Socio Unico Comune di Torino.</p>	<p>Articolo 33–34 - Trasparenza Amministrativa</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
	<p>Articolo 35 – DIVIETI</p> <p>Ai sensi della normativa vigente, la società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali; - non istituisce organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
<p>Articolo 34 – Rinvio</p> <p>Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.</p>	<p>Articolo 34 36 – Rinvio</p> <p>invariato</p>

Statuto "INFRATRASPORTI.TO S.r.l." a socio unico – proposte di Modifica

Statuto Vigente	Proposte di modifica
<p>Articolo 1 - Denominazione Sociale In attuazione dell'art. 113, comma 4 lettera a) e 13 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" è costituita una società a responsabilità limitata, denominata "INFRATRASPORTI.TO s.r.l.". Quando le quote appartengono ad un solo socio, la denominazione della società dovrà essere seguita dalle parole "a socio unico" ovvero "unipersonale".</p>	<p>Articolo 1 - Denominazione Sociale Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>Articolo 2 - Sede La società ha sede in Torino. Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.</p>	<p>Articolo 2 - Sede Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>Articolo 3 - Oggetto La Società ha per oggetto la proprietà e la gestione di infrastrutture, nonché le attività di engineering, di progettazione, di costruzione e sviluppo di impianti, sistemi e infrastrutture, anche ferroviari, per i sistemi di trasporto delle persone e delle merci, sia pubblici che privati, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente per le società a totale partecipazione pubblica. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria, purché non speculativa e a rischio, inclusa l'assunzione di partecipazioni e interessenze in società e imprese, con sede sia in Italia che all'estero, con oggetto analogo o affine al proprio, e il rilascio di garanzie reali, fidejussioni e avalli a favore di terzi. Si pone un vincolo di inalienabilità dei beni strumentali all'esercizio del servizio pubblico locale sia per quanto riguarda quelli conferiti sia per quanto riguarda quelli ceduti alla società a titolo oneroso.</p>	<p>Articolo 3 - Oggetto Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso</p>

	dell'attività principale della Società.
<p>Articolo 4 - Durata La Società è contratta a tempo indeterminato. Ciascun socio può recedere dalla società dando un preavviso di almeno un anno.</p>	<p>Articolo 4 - Durata Invariato Invariato</p>
<p>Articolo 5 - Libro dei soci e Domicilio La società, con le stesse modalità previste dalla legge per il libro delle decisioni dei soci, tiene (ancorché non obbligatorio per legge) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome o la denominazione dei soci e la partecipazione di spettanza di ciascuno i versamenti fatti sulle partecipazioni, i conferimenti di beni e crediti nonché le variazioni nelle persone dei soci e nelle loro partecipazioni. Devono inoltre essere annotati i diritti e le garanzie costituiti sulle partecipazioni. A fronte del trasferimento delle partecipazioni e di diritti relativi alle partecipazioni l'efficacia di tale trasferimento nei confronti della società, e quindi la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali da parte del soggetto a cui la partecipazione o i diritti relativi alla stessa sono stati trasferiti, è volontariamente subordinata all'annotazione di detto trasferimento nel libro soci a cura degli Amministratori, i quali, a fronte della documentazione loro fornita dal richiedente l'annotazione, devono darvi esecuzione senza indugio una volta verificato il rispetto delle condizioni statutarie e di legge. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo e del revisore se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Libro Soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza di indicazione nel libro dei soci, il domicilio si intende presso la sede sociale.</p>	<p>Articolo 5 - Libro dei soci e Domicilio Invariato Invariato Invariato Invariato</p>
<p>Articolo 6 - Capitale sociale - Quote di partecipazione - Titoli di debito Il capitale sociale, a totale proprietà pubblica incedibile ai sensi dell'art 113 comma 13 TUEL, è di Euro 217.942.216,00 (duecentodiciassettemilioni novemcentoquarantadue mila duecentosedici). Le partecipazioni dei soci, che non possono essere rappresentate da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento, sono espresse dal rapporto tra il valore dei singoli conferimenti e l'ammontare del capitale. I diritti sociali spettano ai soci in misura</p>	<p>Articolo 6 - Capitale sociale - Quote di partecipazione - Titoli di debito Invariato Invariato</p>

<p>proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.</p> <p>I soci sono abilitati all'esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di intervento nelle decisioni collettive, dal momento in cui l'acquisto della partecipazione è iscritta nel libro dei soci.</p> <p>Possono essere conferiti, anche nel caso di aumento di capitale, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o servizi e ogni altro elemento iscrivibile all'attivo dello stato patrimoniale suscettibile di valutazione economica, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 2464, 2465, 2466, 2254 e 2255 codice civile.</p> <p>In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di opzione in proporzione delle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.</p> <p>Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 codice civile.</p> <p>La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 codice civile, previa formale deliberazione dei soci in assemblea da adottarsi a maggioranza assoluta, presente la metà del capitale sociale.</p> <p>Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, ovvero quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve provvedere agli adempimenti pubblicitari di cui all'articolo 2470 codice civile.</p>	<p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>Articolo 7 - Finanziamenti</p> <p>I soci potranno sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.</p> <p>I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.</p>	<p>Articolo 7 – Finanziamenti</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni</p> <p>Le quote sociali possono essere cedute</p>	<p>Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni</p>

<p>esclusivamente ad Enti Pubblici dovendo la società essere a totale capitale pubblico incedibile.</p>	<p>Invariato</p>
<p>In caso di ingresso di altri soci il Comune di Torino deve comunque detenere una partecipazione non inferiore al 50% del capitale.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Qualora vi sia la pluralità dei soci, in caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi a non soci, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.</p>	<p>Invariato</p>
<p>In particolare il socio che intende trasferire a qualunque titolo la propria partecipazione, sia totalmente che parzialmente, dovrà prima offrirla in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo, indicando il prezzo, le condizioni, le modalità e i termini della cessione. L'organo amministrativo entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci. Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, la partecipazione è tra loro ripartita in proporzione di quelle di cui già titolari.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Se invece entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione presso la sede sociale la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente della propria partecipazione, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando che il trasferimento effettuato nell'inosservanza anche parziale delle norme di cui sopra, è inefficace nei confronti della società.</p>	<p>Invariato</p>
<p>In caso di mancato esercizio della prelazione, la partecipazione può essere alienata a terzi previo assenso di gradimento scritto degli altri soci. A tal fine, il socio che intende alienare le proprie quote comunicherà alla società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento. L'organo amministrativo dovrà attivare entro 60 giorni la decisione degli altri soci, che dovrà a sua volta pervenire tempestivamente alla società.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Qualora il gradimento venga negato, dovrà essere indicato un altro acquirente gradito ovvero, gli altri soci, in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le quote al corrispettivo determinato e secondo le modalità comunicate.</p>	<p>Invariato</p>

<p>La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.</p> <p>Qualora l'intera partecipazione appartenga ad un solo socio, la stessa può essere alienata esclusivamente ad altri soci pubblici anche per frazioni, salvo il limite di cui all'articolo 8 secondo comma.</p>	<p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>Articolo 9 - Recesso</p> <p>Il diritto di recesso, che non può essere parziale, ma deve comportare l'uscita del socio dalla compagine sociale, è esercitabile nei soli casi previsti dalla legge e nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dall'articolo 2437 bis codice civile.</p> <p>In tutte le ipotesi di recesso del socio, il rimborso delle partecipazioni avverrà per il corrispettivo determinato a norma dell'art. 2473 c.c. e nel termine massimo ivi previsto, fermo restando che, qualora per disposizione di legge la società non possa mantenere la titolarità dei beni conferiti dal socio che recede, quest'ultimo verrà liquidato, in sede di recesso, anzitutto mediante la retrocessione dei beni conferiti al netto degli ammortamenti accantonati e rimborsando alla società gli investimenti realizzati sui beni di propria competenza al netto degli eventuali contributi versati.</p> <p>Il recesso di uno o più soci darà luogo, nell'ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla prelazione per l'acquisto della partecipazione del recedente a favore rispettivamente del/dei restanti soci pubblici, con le modalità e i termini previste al precedente articolo 8; - al rimborso in denaro del valore delle partecipazioni del socio receduto a carico della società a norma di legge se quanto dovuto eccede rispetto al valore dei beni retrocessi. <p>In ogni caso, la dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico con lettera raccomandata A.R., spedita entro trenta giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto che, essendo soggetto a tale formalità, legittimi il socio al recesso medesimo; ove l'atto o fatto che dia titolo all'esercizio del recesso non sia soggetto a iscrizione, il predetto termine decorrerà dalla data di sua effettiva conoscenza.</p>	<p>Articolo 9 – Recesso</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
	<p>Articolo 9 bis – Controllo analogo e Controllo sugli atti</p>

L'Amministrazione controllante o le Amministrazioni controllanti in caso di più soci esercitano sulla società medesima un controllo analogo a quello che le stesse esercitano sui propri servizi interni in conformità alla normativa vigente.

La soggezione a tale potere costituisce elemento essenziale della Società, che rimane impegnata a fornire tutta la necessaria od utile collaborazione al fine di garantirne l'efficacia, la continuità e l'effettività.

Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, la società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli uffici dell'ente partecipante o agli enti partecipanti in caso di più soci, nonché invierà ogni altra informazione ritenuta utile e/o prescritta dalla normativa vigente in materia.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, il socio pubblico o i soci pubblici esercitano il controllo analogo nella forma di influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società.

Sono in ogni caso soggetti all'esercizio del controllo analogo i seguenti atti:

1) Budget di previsione (economico e finanziario) redatto su base annuale e pluriennale, accompagnato da una relazione dell'organo di amministrazione e del Piano degli investimenti;

2) Bilancio di esercizio, corredato degli allegati obbligatori;

3) Atti di costituzione e di modifica della dotazione organica del personale;

4) Atti di programmazione relativi all'avvio di procedure concorsuali per l'assunzione di personale, ivi compresi i Direttori e i Dirigenti;

5) Atti di programmazione relativi all'attribuzione di incarichi individuali di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, contratti di collaborazione

	<p>coordinata e continuativa o con altre forme di contratto previste dalla normativa vigente. Gli atti di programmazione devono indicare espressamente che si è accertata preliminarmente l'impossibilità di ricorrere al personale interno;</p> <p>6) Atti generali, quali regolamenti e deliberazioni, riguardanti l'ordinamento interno dell'Organismo;</p> <p>7) Regolamenti e atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori sopra soglia comunitaria. All'attività contrattuale necessaria per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori si applica il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (Codice degli appalti);</p> <p>8) Proposte di atti relativi alle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;</p> <p>9) Proposte di atti relativi all'acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni e fondazioni;</p> <p>10) Proposte di atti relativi alla stipulazione di mutui, finanziamenti ed ogni altro strumento di reperimento delle risorse finanziarie da parte della società;</p> <p>11) Proposte di atti relativi alla emissione di titoli di debito o altri strumenti finanziari ed a tutte le operazioni di finanza straordinaria.</p>
<p>Articolo 10 - Decisioni dei soci Sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate all'articolo 2479 codice civile. I soci decidono inoltre sulle seguenti materie: - autorizzazione al compimento delle operazioni di costituzione di società, acquisizione e cessione di partecipazioni di ogni genere; - autorizzazione al compimento di altre operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale, il ripianamento di perdite o il conferimento di rami d'azienda; - autorizzazione al compimento delle operazioni di</p>	<p>Articolo 10 - Decisioni dei soci Invariato Invariato</p>

<p>acquisto e cessione di immobili; - emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 codice civile; - autorizzazione del budget di esercizio e del Piano degli Investimenti.</p>	
<p>Agli atti deliberativi dei soci dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, degli organi deliberativi del Comune di Torino competenti ordinariamente.</p>	Invariato
<p>Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare, con i modi, termini di convocazione e quorum previsti dal presente statuto.</p>	Invariato
<p>Nei limiti consentiti dal quarto comma dell'articolo 2479 codice civile, le decisioni dei soci possono essere adottate con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, quali previsti dal terzo comma dell'articolo stesso.</p>	Invariato
<p>La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.</p>	Invariato
<p>La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che costituiscano la maggioranza del capitale sociale.</p>	Invariato
<p>Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.</p>	Invariato
<p>Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.</p>	Invariato
<p>Le decisioni dei soci, sia adottate mediante deliberazione assembleare, sia con procedura alternativa al sistema collegiale, sono approvate con le modalità e le maggioranze prescritte dall'articolo 2479 bis codice civile.</p>	Invariato
<p>Le decisioni dei soci sulle materie indicate ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 secondo comma codice civile, sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale.</p>	Invariato
<p>Per introdurre diritti attribuiti a singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 codice civile è necessario il consenso di tutti i soci.</p>	Invariato
<p>Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci,</p>	Invariato

<p>ciascuno in proporzione alla propria partecipazione.</p>	
<p>Articolo 11 - Assemblea dei soci</p> <p>L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o dai soci che rappresentano almeno 1/3 dal capitale, in luogo anche diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Regione Piemonte, con qualunque mezzo di comunicazione (ad esempio lettera, telefax, email) idoneo a fornire la prova del ricevimento, almeno 5 giorni prima dell'adunanza.</p> <p>Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p>	<p>Articolo 11 - Assemblea dei soci</p> <p>L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o dai soci che rappresentano almeno 1/3 dal capitale, in luogo anche diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Regione Piemonte, con qualunque mezzo di comunicazione (ad esempio lettera, telefax, email) idoneo a fornire la prova del ricevimento, almeno 5 giorni prima dell'adunanza.</p> <p>Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:</p> <p>a) sia consentito all'Amministratore Unico o al Presidente dell'assemblea ove nominato, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.</p> <p>Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti l'Amministratore Unico o il Presidente ove nominato ed il segretario</p>

<p>Per la convocazione dell'Assemblea, al cui ordine del giorno è posta l'approvazione del budget e/o degli Investimenti e/o l'acquisto di partecipazioni e/o di immobili, i relativi documenti devono essere inviati ai soci non meno di trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea.</p> <p>Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi partecipi l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi dell'organo di controllo, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.</p> <p>Dovrà essere attestata, mediante apposita dichiarazione scritta degli amministratori e/o dei componenti dell'organo di controllo, non presenti da far pervenire al Presidente in apertura di assemblea con qualunque mezzo idoneo, la prova che gli stessi siano informati della riunione e non si oppongano alla trattazione degli argomenti.</p> <p>Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da altra persona, ai sensi dell'articolo 2479 bis codice civile; è consentito il conferimento di deleghe per più assemblee.</p> <p>L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in mancanza, la presidenza dell'assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed</p>	<p>verbalizzante.</p> <p>Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dall'Amministratore Unico o dal Presidente ove nominato e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, l'Amministratore Unico o il Presidente ove nominato dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.</p> <p>Per la convocazione dell'Assemblea, al cui ordine del giorno è posta l'approvazione del budget e/o degli Investimenti e/o l'acquisto di partecipazioni e/o di immobili, i relativi documenti devono essere inviati ai soci non meno di trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea.</p> <p>Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi partecipi l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi dell'organo di controllo, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.</p> <p>Dovrà essere attestata, mediante apposita dichiarazione scritta degli amministratori e/o dei componenti dell'organo di controllo, non presenti da far pervenire al Presidente in apertura di assemblea con qualunque mezzo idoneo, la prova che gli stessi siano informati della riunione e non si oppongano alla trattazione degli argomenti.</p> <p>Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da altra persona, ai sensi dell'articolo 2479 bis codice civile; è consentito il conferimento di deleghe per più assemblee.</p> <p>L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in mancanza, la presidenza dell'assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed</p>
--	---

<p>accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. L'assemblea è in ogni caso convocata per la decisione sui seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modificazioni atto costitutivo salvo delega agli amministratori - argomenti sui quali vi sia una richiesta di uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale; - decisione di compiere operazioni che di fatto modificano oggetto sociale; - decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti; <p>- riduzione obbligatoria capitale per perdite;</p> <p>- scioglimento anticipato;</p> <p>- nomina e revoca liquidatori;</p> <p>- revoca stato liquidazione.</p>	<p>accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. L'assemblea è in ogni caso convocata per la decisione sui seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modificazioni dello Statuto salvo delega agli amministratori; - argomenti sui quali vi sia una richiesta di uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale; - decisione di compiere operazioni che di fatto modificano oggetto sociale; - decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci; <p>- riduzione obbligatoria capitale per perdite;</p> <p>- scioglimento anticipato;</p> <p>- nomina, sostituzione e/o revoca e determinazione dei poteri dei liquidatori e dei relativi compensi;</p> <p>- revoca stato liquidazione;</p> <p>- ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.</p> <p>L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera con le maggioranze prescritte dall'art. 10, commi 10°, 11° e 12°, dello Statuto</p>
<p>Articolo 12 – Amministrazione</p> <p>La società è amministrata, su decisione dei soci ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Torino o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.</p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre</p>	<p>Articolo 12 – Amministrazione</p> <p>La società è amministrata, su decisione dei soci ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Torino o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.</p> <p>Ove previsto dalla vigente normativa in materia,</p>

<p>membri in caso di socio unico.</p> <p>Ove nominato, la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre essere fatta nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.</p> <p>A partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore delle modifiche al presente statuto, nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la composizione dell'organo amministrativo deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e al Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251), nonché sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale 2013 01059/064.</p>	<p>il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre membri in caso di socio unico.</p> <p>invariato</p> <p>A partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore delle modifiche al presente statuto, nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la composizione dell'organo amministrativo deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e al Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251), nonché sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale 2013 01059/064.</p> <p>La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.</p> <p>Nel caso di organo monocratico, la nomina e la revoca diretta ex art. 2449 c.c. dell'Amministratore Unico spetta al Socio Comune di Torino ed i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.</p>
<p>Gli amministratori possono essere anche non soci e sono nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c..</p>	<p>Invariato</p>
<p>Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina; se nominati a tempo indeterminato, gli amministratori possono essere liberamente revocati, anche in assenza di giusta causa con delibera dell'assemblea ordinaria.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione e di pluralità dei soci, spetta al Comune di Torino la nomina di un numero maggioritario di amministratori, compreso il Presidente.</p>	<p>Invariato</p>
<p>In ogni caso il Comune di Torino provvede alla nomina dei propri amministratori con le forme e le</p>	<p>Invariato</p>

<p>modalità di cui all'art. 2449 c.c.</p> <p>In caso di pluralità dei soci, il Comune non partecipa alla nomina dei restanti amministratori.</p> <p>Gli amministratori nominati dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili solo dal Comune stesso.</p> <p>Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati da possessori di quote diversi dal Comune di Torino, alla loro sostituzione provvedono se possibile gli altri amministratori nominati dalla minoranza. I sostituti durano in carica fino alla assemblea successiva.</p>	<p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Nel caso di composizione collegiale, qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati da possessori di quote diversi dal Comune di Torino, alla loro sostituzione provvedono se possibile gli altri amministratori nominati dalla minoranza. I sostituti durano in carica fino alla assemblea successiva.</p>
<p>Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione degli amministratori successiva al primo rinnovo dopo l'entrata in vigore delle modifiche al presente statuto avviene nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e al Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251).</p>	<p>Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione degli amministratori successiva al primo rinnovo dopo l'entrata in vigore delle modifiche al presente statuto avviene nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 120/2011 e dal Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251).</p> <p>Inoltre i componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.</p>
<p>Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Il Consiglio viene convocato con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento inviato cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza anche a mezzo fax con un preavviso di un giorno.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Il Consiglio adotta le proprie decisioni con atto collegiale o mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, fatte salve le decisioni di cui all'articolo 2475 ultimo comma codice civile.</p>	<p>Invariato</p>
<p>La procedura di attivazione di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è soggetta alle stesse formalità sopra previste per le decisioni dei soci, salvo che il</p>	<p>Invariato</p>

<p>procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.</p> <p>Sono valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, qualora vi assistano tutti gli amministratori, e tutti i componenti effettivi dell'organo di controllo, quest'ultimo in quanto esista.</p> <p>Le deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri e vengano prese a maggioranza di voti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.</p> <p>È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.</p> <p>Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p>	<p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>Articolo 13 - Comitato di Indirizzo</p> <p>Può essere istituito un Comitato di Indirizzo con funzioni consultive e propositive nei confronti dell'organo amministrativo relativamente alla formulazione di indirizzi strategici della società.</p> <p>Il Comitato ha potere consultivo ma non vincolante per l'organo amministrativo.</p> <p>Il Comitato è costituito dal Sindaco della Città di Torino o da uno o più suoi delegati, scelti tra gli Assessori pro tempore in carica, in un numero da 3 a 5 e dura in carica dalla sua costituzione fino alla scadenza del mandato del Sindaco pro-tempore, salvo revoca anticipata.</p> <p>Ai componenti del Comitato di Indirizzo non compete alcun compenso.</p>	<p>Articolo 13 - Comitato di Indirizzo</p> <p>Ove consentito dalla vigente normativa in materia, è Può essere istituito un Comitato di Indirizzo con funzioni consultive e propositive nei confronti dell'organo amministrativo relativamente alla formulazione di indirizzi strategici della società.</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>invariato</p>
<p>Articolo 14 - Poteri di gestione e rappresentanza</p> <p>L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale,</p>	<p>Articolo 14 - Poteri di gestione e rappresentanza</p> <p>L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e per l'attuazione dell'oggetto</p>

<p>fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente statuto sono riservati alla decisione dei soci.</p> <p>La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta individualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascuno degli eventuali Amministratori Delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti; - in caso di nomina di un Amministratore Unico, a quest'ultimo; 	<p>sociale, nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai soci ed in conformità con l'esercizio del controllo analogo, fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente statuto sono riservati alla decisione dei soci o dell'Assemblea.</p> <p>L'Organo Amministrativo è tenuto a predisporre tutti i programmi previsti dalla vigente normativa, anche con riferimento alla valutazione del rischio aziendale, e ad informarne l'Assemblea.</p> <p>La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta individualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascuno degli eventuali Amministratori Delegati, o all'Amministratore Delegato nell'ambito dei poteri loro conferiti; - in caso di nomina di un Amministratore Unico, a quest'ultimo.
<p>Articolo 15 – Compensi</p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio ed un compenso annuale che viene stabilito con decisione dei soci e nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'organo di controllo, se esistente, può stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori investiti di particolari cariche.</p> <p>I soci possono attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta, in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio, nonché stabilire un accantonamento annuo a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa.</p>	<p>Articolo 15 – Compensi</p> <p>invariato</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'organo di controllo, se esistente, può stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori investiti di particolari cariche.</p> <p>I soci possono attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta, in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio fermo restando i limiti previsti dalla vigente normativa in materia. , nonché stabilire un accantonamento annuo a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa.</p>
<p>Articolo 16 - Delega di Attribuzioni</p> <p>Ove venga nominato un Consiglio di Amministrazione, questi può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal</p>	<p>Articolo 16 - Delega di Attribuzioni</p> <p>Ove venga nominato un Consiglio di Amministrazione, questi può delegare attribuire proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza</p>

<p>presente Statuto, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone facenti parte del Consiglio stesso.</p>	<p>dalla legge o dal presente Statuto, in via collettiva o individuale, ad un solo amministratore, determinando i limiti della delega ed i poteri, salva la possibilità di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea secondo la normativa vigente in materia. , a persone facenti parte del Consiglio stesso.</p>
<p>Articolo 17 - Amministratori e Direttore Generale</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge tra i componenti indicati dal Comune di Torino un Presidente, determinandone contestualmente poteri ed attribuzioni.</p> <p>La carica di Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale.</p>	<p>Articolo 17 - Amministratori e Direttore Generale</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge tra i componenti indicati dal Comune di Torino un Presidente, determinandone contestualmente poteri ed attribuzioni.</p> <p>La carica di Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale, determinandone la durata, il compenso e le attribuzioni sulla base di specifica procura.</p> <p>Il Direttore Generale deve essere scelto fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e competenza richiesti ai componenti dell'organo amministrativo.</p>
<p>Articolo 18 - Violazioni Tributarie</p> <p>Ai sensi dell'articolo 11, comma sesto, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, la società è obbligata ad assumere ogni eventuale debito derivante da violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa grave dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.</p>	<p>Articolo 18 - Violazioni Tributarie</p> <p>Invariato</p>
<p>Articolo 19 - Organo di controllo.</p> <p>Il Socio nomina l'organo di controllo e ne determina, all'atto della nomina, il relativo compenso.</p> <p>L'organo di controllo può essere costituito da un solo membro effettivo oppure da un collegio composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.</p>	<p>Articolo 19 - Organo di controllo.</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Inoltre i componenti dell'organo di controllo, sia esso costituito in forma monocratica sia collegiale, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.</p>

<p>A partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore delle modifiche al presente statuto, nel caso di nomina dell'organo di controllo, la composizione del medesimo deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e al Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251), nonché sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale 2013 01059/064.</p> <p>L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito.</p> <p>I Soci, all'atto della nomina, decidono, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge e salvo diversa disposizione di legge, se affidare le funzioni di controllo e di revisione legale cumulativamente al medesimo organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale.</p> <p>Nel caso in cui la revisione legale non sia affidata all'organo di controllo, l'attività di revisione legale è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro e nominati dal Socio ex art. 2449 c.c..</p> <p>I soci, all'atto di nomina dell'organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale, determinano il compenso spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi del Codice Civile.</p> <p>Al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dei componenti dell'organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dal socio all'atto della nomina sia per la parte fissa che per la parte variabile, resta "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito.</p>	<p>A partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore delle modifiche al presente statuto, nel Nel caso di nomina dell'organo di controllo in forma collegiale, la composizione del medesimo deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dei criteri stabiliti dalla Legge 120/2011 e dal Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251),, nonché sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale 2013 01059/064.</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>L'organo di controllo riferisce con cadenza semestrale direttamente ai soci enti pubblici sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte della Società.</p>
<p>Articolo 19 Bis - Organismo di Vigilanza. Ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i., è istituito</p>	<p>Articolo 19 Bis - Organismo di Vigilanza. Invariato</p>

<p>l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dall'Organo Amministrativo. Esso può essere composto da un organo monocratico oppure da uno collegiale composto da un massimo di 3 membri nel quale sia preferibilmente presente, ove nominato, un amministratore privo di deleghe operative.</p> <p>Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno altresì essere affidate al collegio sindacale.</p> <p>Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo.</p> <p>Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, l'Organo Amministrativo provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.</p> <p>L'organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento.</p> <p>L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.</p> <p>All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.</p> <p>L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina e lo stesso Organo Amministrativo ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci</p>	<p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>Articolo 20 - Bilancio e utili Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. L'Organo amministrativo deve provvedere alla redazione del progetto di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione di esso e la decisione sulla distribuzione e riparto degli utili. Il termine è elevato a centottanta giorni in</p>	<p>Articolo 20 - Bilancio e utili Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>

<p>presenza di:</p> <p>a) obbligo di redazione del bilancio consolidato; b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.</p> <p>In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 codice civile la ragione della dilazione.</p> <p>Gli utili netti di esercizio, risultanti dal Bilancio regolarmente approvato dai soci, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali, salva diversa decisione dei soci.</p> <p>I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.</p>	<p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>Articolo 21 - Scioglimento</p> <p>Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, con decisione dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni del presente statuto dall'articolo 10, vengono nominati uno o più liquidatori, stabilendone poteri e retribuzioni, e le modalità per la liquidazione.</p> <p>All'atto dello scioglimento, i soci verranno liquidati anzitutto mediante la retrocessione dei beni conferiti e/o ceduti al netto degli ammortamenti accantonati e rimborsando alla società gli investimenti realizzati sui beni di propria competenza al netto degli eventuali contributi versati.</p>	<p>Articolo 21 – Scioglimento</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>Articolo 22 - Foro Competente</p> <p>Foro competente per ogni controversia è quello di Torino</p>	<p>Articolo 22 - Foro Competente</p> <p>Invariato</p>
<p>Articolo 23 – Informativa</p> <p>Devono essere inviati a tutti i soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci; - il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo approvati. 	<p>Articolo 23 – Informativa</p> <p>Fermo restando l'obbligo di comunicazione dei documenti di cui all'articolo 9 bis, devono essere inviati tutti i soci:</p> <p>– il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;</p> <p>– il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo approvati.</p> <ul style="list-style-type: none"> - il budget di esercizio autorizzato dall'Assemblea ed il bilancio approvato dalla

<p>Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.</p>	<p>medesima;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il programma annuale e triennale delle attività di servizio nonché il programma triennale di investimenti di manutenzione e di attuazione delle infrastrutture, autorizzati dall'Assemblea; - i regolamenti e gli atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori sopra soglia comunitaria, con precisazione che all'attività contrattuale necessaria per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori si applicherà il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice degli appalti). <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ove nominato, o l'Amministratore Unico, è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ove nominato, o l'Amministratore Unico riferisce semestralmente ai soci sull'andamento della società e sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, raggiunti, nonché sull'aggiornamento del piano industriale, piano investimenti e budget della società e, in ogni caso, rende analitica e tempestiva motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte.</p> <p>Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, la società fornirà ogni informazione ritenuta utile e/o richiesta dai soci e/o prevista dalla normativa vigente in materia.</p> <p>I soci hanno diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.</p> <p>La società procederà altresì ad inviare ai soci copia dei verbali delle Assemblee, copia delle convocazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'invio agli Amministratori nonché copia dei verbali del Consiglio stesso.</p>
	<p>ARTICOLO 24 – Prevenzione della corruzione e Amministrazione Trasparente</p>

	<p>La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.</p>
	<p>ARTICOLO 25 – Divieti</p> <p>Ai sensi della normativa vigente, la società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali; - non istituisce organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
<p>Articolo 24 - Rinvio Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.</p>	<p>Articolo 2426 – Rinvio Invariato</p>

Statuto "Sorìs S.p.A." – proposte di Modifica

Statuto Vigente	Proposte di modifica
<p>ART. 1 - DENOMINAZIONE</p> <p>E' costituita una società per azioni denominata "SOCIETA' RISCOSSIONI S.p.A." siglabile SORIS S.p.A., senza vincolo di interpunzione ne di rappresentazione grafica.</p>	<p>ART. 1 - DENOMINAZIONE</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 2 - SEDE</p> <p>La Società ha sede legale e centro direzionale ed amministrativo nel Comune di Torino.</p>	<p>ART. 2 - SEDE</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 3 - OGGETTO</p> <p>La società ha per oggetto la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, dei tributi e di altre entrate dei Soci, e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta.</p> <p>La società, nell'ambito dell'oggetto sociale, potrà porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, tecnico-scientifiche purché strettamente strumentali al conseguimento di finalità ricomprese nel precedente comma nonché assumere per il raggiungimento dei fini medesimi, partecipazioni in Enti, Associazioni, Consorzi, Società a capitale misto pubblico-privato, precisandosi che l'eventuale svolgimento di attività finanziarie e l'assunzione di partecipazioni non debba avvenire in via prevalente né nei confronti del pubblico, e comunque, venga svolta nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 ed ulteriori normative in materia.</p> <p>Nell'esercizio delle proprie attività, Soris, avuto riguardo alle finalità pubbliche ed alla natura pubblica delle attività da assolvere, deve attenersi a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.</p>	<p>ART. 3 - OGGETTO</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società</p>

	<p>è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.</p>
<p>ART. 4 - DURATA</p> <p>La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.</p> <p>L'eventuale proroga della durata della società non costituisce causa di recesso per i soci.</p>	<p>ART. 4 - DURATA</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 5 - DOMICILIO</p> <p>Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.</p> <p>Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.</p> <p>Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.</p> <p>Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.</p>	<p>ART. 5 - DOMICILIO</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 6 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 2.583.000 (duemilionicinquecentottantatremila) ed è diviso in numero 258.300 (duecentocinquantottomilatrecento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10 (dieci) ciascuna.</p> <p>Il capitale sociale è interamente pubblico e può essere sottoscritto esclusivamente da un ente pubblico.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato anche</p>	<p>ART. 6 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

<p>mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei soci.</p>	invariato
<p>Le azioni sono nominative e indivisibili e sono trasferibili mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali, o con mezzo diverso dalla girata ai sensi dell'art. 2355 del Codice Civile.</p>	invariato
<p>La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.</p>	invariato
<p>In applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 2348 Codice Civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.</p>	invariato
<p>Le azioni di proprietà del Comune di Torino costituenti la maggioranza del capitale sociale devono constare da unico certificato azionario, il quale deve sempre restare depositato presso la sede della società, essendo tale deposito costitutivo del diritto a partecipare alle assemblee sociali.</p>	invariato
<p>Le azioni detenute dal Comune di Torino, eccedenti il 51% del capitale sociale, possono constare da uno o più certificati.</p>	invariato
<p>I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e modi che lo stesso reputi convenienti.</p>	invariato
<p>A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 Codice Civile.</p>	invariato
<p>Le Amministrazioni controllanti esercitano sulla società medesima un controllo analogo a quello che le Amministrazioni controllanti svolgono sui propri servizi interni in conformità alla normativa vigente.</p>	<p>Le Amministrazioni controllanti esercitano sulla società medesima un controllo analogo a quello che le Amministrazioni controllanti svolgono sui propri servizi interni in conformità alla normativa vigente.</p>
<p>La soggezione a tale potere costituisce elemento essenziale della Società, che rimane impegnata a fornire tutta la necessaria od utile collaborazione al fine di garantirne l'efficacia, la continuità e l'effettività.</p>	<p>La soggezione a tale potere costituisce elemento essenziale della Società, che rimane impegnata a fornire tutta la necessaria od utile collaborazione al fine di garantirne l'efficacia, la continuità e l'effettività.</p>

<p>Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, la società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli uffici dell'ente partecipante, nonché invierà ogni altra informazione ritenuta utile e/o richiesta dalla normativa vigente in materia.</p>	<p>Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, la società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli uffici dell'ente partecipante, nonché invierà ogni altra informazione ritenuta utile e/o richiesta dalla normativa vigente in materia.</p>
<p>ART. 7 - CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI</p> <p>Il trasferimento di azioni della società rimane inefficace nei confronti della società medesima, ove non preventivamente autorizzato dal Ministero delle Finanze.</p> <p>Fermo restando quanto sopra, in caso di trasferimento delle azioni a titolo oneroso per atto tra vivi, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.</p> <p>In particolare, il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve prima offrirle in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute, dandone comunicazione all'organo amministrativo, che ne darà notizia agli interessati, indicando l'acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione.</p> <p>I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio di Amministrazione nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azioni offerte in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.</p> <p>Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, le azioni saranno alienate in proporzione alle rispettive quote di capitale già possedute.</p> <p>Se invece entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente delle proprie azioni, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando quanto infra disposto in materia di gradimento. Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale, delle</p>	<p>ART. 7 - CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

<p>norme di cui sopra è inefficace nei confronti della società.</p> <p>In caso di trasferimento delle azioni a terzi, sia a titolo oneroso (per il caso in cui non sia stata esercitata la prelazione di cui sopra) che a titolo gratuito, è richiesto l'assenso della maggioranza degli altri soci, da calcolarsi in ragione della loro partecipazione al capitale sociale.</p> <p>A tal fine, il socio che intende alienare le proprie azioni comunicherà alla società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.</p> <p>L'organo amministrativo dovrà attivare, senza indugio, la decisione degli altri soci, che deve a sua volta pervenire entro 30 giorni alla società e che può consistere anche in un giudizio di mero gradimento.</p> <p>Qualora il gradimento venga negato senza motivazione dovrà essere indicato un altro acquirente gradito ovvero gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le azioni al corrispettivo e con le modalità comunicati ovvero, se inferiore, al corrispettivo determinato ai sensi del successivo articolo 29 del presente statuto.</p> <p>La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.</p> <p>Tutto quanto sopra stabilito deve essere applicato anche ai casi di trasferimento dei diritti di opzione sulle azioni della società di nuova emissione.</p>	<p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 8 - FINANZIAMENTI</p> <p>I soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti previsti dalla Legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi.</p> <p>I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti</p>	<p>ART. 8 - FINANZIAMENTI</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

<p>interessi.</p> <p>Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia.</p>	<p>invariato</p>
<p>ART. 9 - OBBLIGAZIONI</p> <p>La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.</p> <p>I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee speciali.</p>	<p>ART. 9 - OBBLIGAZIONI</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 10 - PATRIMONI DESTINATI</p> <p>La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.</p> <p>La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Ordinaria secondo le norme del presente statuto.</p>	<p>ART. 10 - PATRIMONI DESTINATI</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 10 bis - Programmazione e controlli</p> <p>Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo preliminare, la Società invia prima dell'approvazione ai Soci i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la proposta di budget e il piano degli investimenti; 	<p>ART. 10 bis – Controllo analogo, Pprogrammazione e controlli</p> <p>Le Amministrazioni controllanti esercitano sulla società medesima un controllo analogo a quello che le Amministrazioni controllanti svolgono sui propri servizi interni in conformità alla normativa vigente.</p> <p>La soggezione a tale potere costituisce elemento essenziale della Società, che rimane impegnata a fornire tutta la necessaria od utile collaborazione al fine di garantirne l'efficacia, la continuità e l'effettività.</p> <p>Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, la società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli uffici dell'ente partecipante o dalla normativa vigente in materia.</p> <p>Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo preliminare, Inoltre la Società invia invierà ai Soci prima dell'approvazione ai Soci i seguenti documenti:</p> <p>invariato</p>

<ul style="list-style-type: none"> • il progetto di bilancio unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dall'organo amministrativo, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea; • atti di costituzione e di modifica della dotazione organica del personale; • atti di programmazione relativi all'avvio di procedure concorsuali per l'assunzione di personale, ivi compresi i Direttori e i Dirigenti; • atti di programmazione relativi all'attribuzione di incarichi individuali di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di contratto previste dalla normativa vigente. Gli atti di programmazione dovranno indicare espressamente che si è accertata preliminarmente l'impossibilità di ricorrere al personale interno; • atti generali, quali regolamenti e deliberazioni, riguardanti l'ordinamento interno della Società; • proposte di statuto; • proposte di atti relativi alle variazioni del capitale sociale; • proposte di atti relativi alle alienazioni/acquisizioni di beni immobili; • proposte di atti relativi all'acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni e fondazioni; • proposte di atti relativi alla contrazione di prestiti da parte della Società; • proposte di atti relativi alla emissione di obbligazioni e a tutte le operazioni di finanza straordinaria. 	<p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 11 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI</p> <p>L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Essa ha inderogabilmente competenza per:</p>	<p>ART. 11 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

<ul style="list-style-type: none"> - approvare il bilancio; - nominare e revocare gli amministratori; - nominare i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale ed il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; - determinare il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; - deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci. <p>L'assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.</p> <p>L'assemblea ordinaria autorizza i seguenti atti degli amministratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approvazione dei budget di esercizio e dei piani degli investimenti; - approvazione di scorporo di rami d'azienda in società; - acquisto e alienazione di partecipazioni di valore superiore al 1% del valore contabile del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato; - acquisto o dismissioni di beni immobili; - cessione, conferimento o scorporo di rami d'azienda. 	<p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA</p> <p>Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modifiche dello statuto; - la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori e dei relativi compensi. 	<p>ART. 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA</p> <p>invariato</p> <p>In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modifiche dello statuto; - la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori e dei relativi compensi; - ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
<p>L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la società.</p>	<p>invariato</p>
<p>L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolgerà l'assemblea, la data e l'ora di convocazione dell'assemblea, le materie all'ordine del giorno e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.</p>	<p>invariato</p>
<p>L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione.</p>	<p>invariato</p>
<p>In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:</p>	<p>invariato</p>
<ul style="list-style-type: none"> - fax con richiesta di avviso di ricezione; - e-mail con richiesta di avviso di ricezione; - lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 	<p>invariato</p>
<p>L'Assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:</p>	<p>invariato</p>
<p>a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p>	<p>invariato</p>
<p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p>	<p>invariato</p>
<p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli</p>	<p>invariato</p>

<p>argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.</p> <p>Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.</p> <p>Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.</p> <p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 ultimo comma C.C..</p> <p>L'assemblea deve essere altresì convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare.</p>	<p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART.14 - ASSEMBLEA DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE - ASSEMBLEA TOTALITARIA</p> <p>Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.</p> <p>Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.</p> <p>L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di</p>	<p>ART.14 - ASSEMBLEA DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE - ASSEMBLEA TOTALITARIA</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

<p>precedente convocazione.</p> <p>Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale.</p> <p>Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazioni delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.</p>	<p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 15 - LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE E VOTARE ALLE ASSEMBLEE</p> <p>I soci che intendano partecipare all'assemblea devono depositare presso la sede sociale i propri titoli o certificati almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, al fine di provare la loro legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.</p> <p>Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto.</p> <p>Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 c.c..</p>	<p>ART. 15 - LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE E VOTARE ALLE ASSEMBLEE</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 16 - DETERMINAZIONE E COMPUTO DEI QUORUM DELL'ASSEMBLEA</p> <p>Si considerano presenti tutti i soci che abbiano depositato almeno una azione e che siano regolarmente ammessi dal Presidente dell'assemblea. Il quorum costitutivo deve permanere per tutta la durata dell'assemblea; in caso del venire meno del quorum costitutivo per il successivo allontanamento di alcuni soci, l'assemblea si scioglie, ferma la validità delle deliberazioni regolarmente assunte sino a quel momento.</p> <p>L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.</p>	<p>ART. 16 - DETERMINAZIONE E COMPUTO DEI QUORUM DELL'ASSEMBLEA</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

<p>L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata, fatta eccezione per il caso delle delibere aventi ad oggetto la costituzione di patrimoni separati per le quali è comunque necessaria la presenza di almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>L'assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda ed in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.</p> <p>In seconda ed in ogni ulteriore convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</p>	<p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 17 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA</p> <p>I soci che riuniscono un terzo del capitale sociale rappresentato nell'assemblea possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.</p>	<p>ART. 17 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 18 - PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA, PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE E VERBALIZZAZIONE</p> <p>L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.</p> <p>L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal Presidente.</p> <p>Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo</p>	<p>ART. 18 - PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA, PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE E VERBALIZZAZIONE</p> <p>L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

<p>svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'eventuale regolamento assembleare, ha il potere di proporre le procedure le quali possono comunque essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.</p> <p>Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.</p> <p>Il voto segreto non è ammesso; il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.</p>	<p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 19 - ASSEMBLEE SPECIALI</p> <p>Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.</p> <p>Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.</p> <p>L'assemblea speciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio Presidente, il quale può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società; - approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto; - delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il 	<p>ART. 19 - ASSEMBLEE SPECIALI</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

<p>rendiconto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - delibera sulle controversie con le società e sulle relative transazioni e rinunce; - delibera sulle altre materie di interesse comune. <p>La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.</p> <p>La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea straordinaria della società. La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. Gli organi deputati all'amministrazione ed al controllo hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.</p> <p>Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, se l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.</p> <p>Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418 del codice civile.</p>	<p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 20 - COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai Soci ed in conformità con l'esercizio del controllo analogo.</p> <p>Nei casi previsti dall'art. 11, comma quarto del presente statuto, gli amministratori devono richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria, ferma restando la responsabilità dell'organo amministrativo per gli atti compiuti.</p>	<p>ART. 20 - COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, all'Organo di Amministrazione il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai Soci ed in conformità con l'esercizio del controllo analogo.</p> <p>invariato</p>

<p>Sono attribuite altresì all'organo amministrativo le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; - l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società. 	<p>invariato</p>
<p>ART. 21 - COMPOSIZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE E INCOMPATIBILITÀ DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri e può essere amministrata anche da non soci.</p> <p>Spetta all'assemblea ordinaria la determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo.</p> <p>La composizione dei membri nominati dai soci avviene nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e al Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251).</p> <p>Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, al Comune di Torino spetta la nomina diretta di un amministratore per ogni quota di capitale sociale posseduta corrispondente alla divisione dello stesso per il numero di amministratori da nominare, o per frazione superiore al 50% di tale quota.</p> <p>Conseguentemente, il Comune di Torino non parteciperà alla votazione per la nomina dei restanti amministratori.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, ai Soci pubblici diversi dal Comune di Torino spetta la</p>	<p>ART. 21 - COMPOSIZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE E INCOMPATIBILITÀ DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e può essere amministrata anche da non soci.</p> <p>Nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, Spetta all'assemblea ordinaria la determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo.</p> <p>La composizione dei membri nominati dai soci dell'organo collegiale avviene nel rispetto di quanto previsto dei criteri stabiliti dalla Legge 120/2011 e dal Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251).</p> <p>Nel caso di composizione monocratica dell'organo amministrativo, l'Amministratore Unico sarà nominato ex art. 2449 c.c. dal socio pubblico titolare della maggioranza del capitale sociale.</p> <p>Nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, Aai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, al Comune di Torino spetta la nomina diretta di un amministratore per ogni quota di capitale sociale posseduta corrispondente alla divisione dello stesso per il numero di amministratori da nominare, o per frazione superiore al 50% di tale quota.</p> <p>Conseguentemente, il Comune di Torino non parteciperà alla votazione per la nomina dei restanti amministratori.</p> <p>Sempre nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, ai Soci pubblici diversi dal</p>

<p>nomina diretta dei restanti amministratori per ogni quota di capitale sociale posseduta corrispondente alla divisione dello stesso per il numero di amministratori da nominare, o per frazione superiore al 50% di tale quota.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Gli Amministratori nominati dai soci sono revocabili e sostituibili in ogni momento dai soci stessi che hanno proceduto alla nomina.</p> <p>Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori nominati dai soci, spetterà ai soci stessi la nomina diretta del o dei sostituti, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile.</p> <p>La sostituzione degli amministratori ai sensi dell'articolo 2386 Codice Civile avviene nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e al Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251).</p> <p>Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio; in tal caso, per nominare il nuovo consiglio l'assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Le cause di inconfiribilità, ineleggibilità e decadenza, di incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli amministratori sono comunque regolate secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia e del presente statuto.</p>	<p>Comune di Torino spetta la nomina diretta dei restanti amministratori per ogni quota di capitale sociale posseduta corrispondente alla divisione dello stesso per il numero di amministratori da nominare, o per frazione superiore al 50% di tale quota.</p> <p>L'organo di amministrazione Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi; essi-esso scadono scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Gli Amministratori nominati dai soci sono revocabili e sostituibili in ogni momento dai soci stessi che hanno proceduto alla nomina così come l'Amministratore Unico è revocabile e sostituibile in ogni momento dal socio di maggioranza che lo ha nominato.</p> <p>Nel caso di composizione collegiale, Qqualora vengano a mancare uno o più degli amministratori nominati dai soci, spetterà ai soci stessi la nomina diretta del o dei sostituti, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile.</p> <p>Solo nel caso di composizione collegiale, La sostituzione degli amministratori ai sensi dell'articolo 2386 Codice Civile avviene nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e al Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251).</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>Inoltre i componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità,</p>
---	--

<p>Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.</p>	<p>professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>Gli amministratori nel caso di composizione collegiale ovvero l'amministratore unico sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.</p>
<p>ART. 22 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CARICHE SOCIALI</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente, scelto tra i Consiglieri designati dal Comune di Torino, ed eventualmente il Vice Presidente.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.</p> <p>Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un Amministratore delegato e ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i poteri.</p> <p>La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti.</p> <p>Il Consiglio può delegare altresì le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, nell'ambito del quale dovranno in ogni caso essere in maggioranza gli</p>	<p>ART. 22 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CARICHE SOCIALI</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente, scelto tra i Consiglieri designati dal Comune di Torino, ed eventualmente il Vice Presidente.</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare attribuire, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un Amministratore delegato e ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, deleghe di gestione ad un solo amministratore, determinandone i poteri, salva la possibilità di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea secondo la normativa vigente in materia.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.</p> <p>invariato</p> <p>Il Consiglio può delegare altresì le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, nell'ambito del quale dovranno in ogni caso essere in maggioranza gli</p>

<p>amministratori espressi dal Comune di Torino, determinandone i poteri.</p>	<p>amministratori espressi dal Comune di Torino, determinandone i poteri.</p>
<p>Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma del codice civile, nonché le decisioni sui seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio; - la politica generale degli investimenti e dei prezzi; - le convenzioni e gli accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della società; - l'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o rami aziendali; - l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari; - l'assunzione di finanziamenti; - la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate; - l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali. 	<p>invariato</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.</p>	<p>invariato</p>
<p>Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.</p>	<p>invariato</p>
<p>Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.</p>	<p>invariato</p>

ART. 23 DELEGA DI ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti di cui all'art. 22 del presente Statuto, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori Generali, dirigenti, dipendenti, poteri inerenti all'amministrazione.

ART. 23 DELEGA DI ATTRIBUZIONI

~~Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti di cui all'art. 22 del presente Statuto, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori Generali, dirigenti, dipendenti, poteri inerenti all'amministrazione.~~

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone la durata, il compenso, indennità, rimborsi e le attribuzioni sulla base di specifica procura.

Il Direttore Generale deve essere scelto fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e competenza richiesti ai componenti dell'organo amministrativo.

Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre deliberare che venga attribuito, nei limiti di legge, in via collettiva o individuale, a dipendenti con qualifica di dirigente o di funzionario, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti. In tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

ART. 24 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su iniziativa del Presidente, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del Collegio Sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato a sostituirlo.

La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni precedenti la riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga tramite i mezzi indicati,

ART. 24 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su iniziativa del Presidente, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del Collegio Sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione è convocato ~~dal Vice Presidente~~ o dal Consigliere delegato a sostituirlo.

invariato

<p>almeno ventiquattro ore prima della riunione.</p>	
<p>Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.</p>	<p>invariato</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>invariato</p>
<p>I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per le deliberazioni.</p>	<p>invariato</p>
<p>Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché in tal caso sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nei luoghi in cui si trova il Presidente ed il segretario, ove nominato.</p>	<p>invariato</p>
<p>Il voto non può essere dato per rappresentanza.</p>	<p>invariato</p>
<p>Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero da un notaio costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.</p>	<p>invariato</p>
<p>I componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, nominati dal Comune, devono inviare entro il 31 Dicembre di ogni anno al Sindaco, al Consiglio Comunale ed al settore competente del Comune, una relazione sul proprio operato e sul finanziamento della Società.</p>	<p>invariato</p>
<p>ART. 25 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE</p>	<p>ART. 25 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE</p>
<p>L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli</p>	<p>L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli</p>

<p>amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.</p>	<p>amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche in conformità alla normativa vigente.</p> <p>Nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, il Consiglio di Amministrazione, se nominato, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 26 - COLLEGIO SINDACALE</p> <p>Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p> <p>La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e al Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251. Il rispetto delle quote di genere si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.</p> <p>Ai Soci spetta la nomina diretta dei Sindaci ex art. 2449 c.c..</p> <p>In particolare, al Comune di Torino spetta la nomina di almeno due sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio sindacale, e di almeno un sindaco supplente.</p> <p>Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; i restanti membri, se non sono iscritti presso tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.</p>	<p>ART. 26 - COLLEGIO SINDACALE</p> <p>invariato</p> <p>Inoltre i componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

<p>Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le cause di incompatibilità, la nomina, la cessazione, la sostituzione sono regolati dalle disposizioni di legge.</p>	<p>invariato</p>
<p>I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.</p>	<p>invariato</p>
<p>I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.</p>	<p>invariato</p>
<p>Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p>	<p>invariato</p>
<p>Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.</p>	<p>invariato</p>
<p>Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica.</p>	<p>invariato</p>
<p>All'atto di nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, l'assemblea determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi del codice civile.</p>	<p>invariato</p>
<p>Al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dei componenti del collegio sindacale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dal socio all'atto della nomina sia per la parte fissa che per l'eventuale parte variabile, resta invariato per tutta la durata</p>	<p>invariato</p>

<p>dell'incarico conferito.</p> <p>Il collegio sindacale riferisce con cadenza semestrale direttamente ai soci enti pubblici sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte della Società.</p>	<p>invariato</p>
<p>ART. 27 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.</p> <p>Salvo diversa disposizione di legge, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2409 bis del cod. civ. la revisione legale dei conti può essere affidata al Collegio Sindacale.</p> <p>L'organo di controllo riferisce con cadenza semestrale direttamente ai Soci enti pubblici specificatamente sul rispetto delle norme di finanza pubblica applicabili alla Società.</p> <p>L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.</p> <p>La società di revisione o il revisore legale devono possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia.</p> <p>In ogni caso la società di revisione legale dei conti o il revisore dei conti non devono essere legati alla società o ai soci della stessa da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</p> <p>L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico.</p>	<p>ART. 27 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 28 - ESERCIZIO SOCIALE E UTILI</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni</p>	<p>ART. 28 - ESERCIZIO SOCIALE E UTILI</p> <p>invariato</p>

<p>anno.</p> <p>Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono attribuiti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; - il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea. <p>Ricorrendone i presupposti, è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità a quanto disposto dall'articolo 2433-bis del codice civile.</p>	<p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 29 - RECESSO</p> <p>Non costituiscono causa di recesso la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p> <p>Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e/o del soggetto incaricato della revisione legale tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.</p>	<p>ART. 29 - RECESSO</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 30 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</p> <p>La società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per deliberazione dell'assemblea straordinaria.</p> <p>In tutti i casi di scioglimento, l'organo amministrativo deve eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge.</p> <p>L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nomina uno o più liquidatori determinandone il numero, le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori, se più di uno, anche con rinvio al funzionamento dell'organo amministrativo in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in forza dei quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori, il compenso.</p>	<p>ART. 30 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>

<p>ART. 31 - FORO COMPETENTE</p> <p>Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.</p>	<p>ART. 31 - FORO COMPETENTE</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 32 – ORGANISMO DI VIGILANZA</p> <p>Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere affidate al collegio sindacale.</p> <p>Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo. Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica. L'organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento. L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati. All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001. L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e lo stesso Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci.</p>	<p>ART. 32 – ORGANISMO DI VIGILANZA</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
<p>ART. 33 – INFORMATIVA</p> <p>Fermo restando l'obbligo di comunicazione dei documenti di cui all'articolo 24, devono essere inviati ai soci:</p>	<p>ART. 33 – INFORMATIVA</p> <p>invariato</p>

<p>- i regolamenti e atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori sopra soglia comunitaria. All'attività contrattuale necessaria per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori si applicherà il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice degli appalti);</p> <p>- il budget ed il bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>Il Presidente e/o l'Amministratore Delegato, ove nominato, è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi.</p> <p>Il Presidente e/o l'Amministratore delegato, ove nominato, riferiscono semestralmente al Consiglio Comunale della Città di Torino e agli altri Soci sull'andamento della società e sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, raggiunti, nonché sull'aggiornamento del piano industriale, piano investimenti e budget della società, e in ogni caso, rende analitica e tempestiva motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte.</p> <p>Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, la società fornirà ogni informazione ritenuta utile e/o richiesta dai soci e/o prevista dalla normativa vigente in materia.</p> <p>Ciascun socio ha diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.</p> <p>La società procederà altresì ad inviare ai soci copia dei verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie, copia delle convocazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'invio agli Amministratori nonché copia dei verbali del Consiglio stesso.</p>	<p>- i regolamenti e atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori sopra soglia comunitaria. All'attività contrattuale necessaria per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori si applicherà il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti);</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p> <p>invariato</p>
	<p>ARTICOLO 34 – DIVIETI</p> <p>Ai sensi della normativa vigente, la società:</p> <p>- non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento</p>

	<p>dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;</p> <p>- non istituisce organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p>
<p>ART. 34 - RIFERIMENTO AL CODICE</p> <p>Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi in materia.</p>	<p>ART. 34 35 - RIFERIMENTO AL CODICE</p> <p>invariato</p>



Il Direttore di Staff
Carla Villari

Statuto Virtual Reality Multi Media Park S.p.A. in liquidazione – proposte di Modifica

Statuto Vigente	Proposte di modifica
<p>ART. 1 - DENOMINAZIONE</p> <p>E' costituita una società per azioni denominata "Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A." in liquidazione, siglabile VR&MM Park S.p.A. in liquidazione, senza vincolo di interpunzione né di rappresentazione grafica.</p>	<p>ART. 1 - DENOMINAZIONE</p> <p>Invariato</p>
<p>ART. 2 - SEDE</p> <p>La Società ha sede legale e centro direzionale ed amministrativo nel Comune di Torino.</p>	<p>ART. 2 - SEDE</p> <p>Invariato</p>
<p>ART. 3 - OGGETTO</p> <p>La società ha per oggetto le seguenti attività:</p> <p>a) promozione dei contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici della multimedialità con particolare riguardo alla realtà virtuale ed alle sue applicazioni, in ambito locale, nazionale ed internazionale;</p> <p>b) sviluppo nel territorio di attività produttive e imprenditoriali capaci di utilizzare, anche commercialmente, le esperienze, i risultati e le realizzazioni prototipali delle ricerche e delle attività promosse e monitorate dal Parco nel settore della realtà virtuale;</p> <p>c) definizione del progetto di allestimento tecnologico dell'area FERT attraverso il quale, mediante procedure concorsuali, acquistare le tecnologie, che resteranno di sua proprietà, beneficiando dei contributi pubblici e privati previsti dal DOCUP 97-99 azione 3.1;</p> <p>d) promozione delle strutture FERT attraverso azioni mirate presso gli attori della multimedialità nazionali ed internazionali volte al loro coinvolgimento e alla partecipazione alle attività del Parco di Torino;</p>	<p>ART. 3 - OGGETTO</p> <p>Invariato</p>

e) individuazione del soggetto privato a cui affidare la gestione delle strutture FERT, attrezzate con le tecnologie di cui sopra, mediante le procedure concorsuali stabilite dalla legge;

f) controllo costante, nel tempo, del rispetto delle condizioni di aggiudicazione della gestione delle strutture e delle tecnologie da parte di detto soggetto privato (Società di gestione FERT) e del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Pubblico e dallo stesso privato;

g) promozione delle attività del Parco (intese in senso estensivo e non limitate alle attività svolte all'interno dell'area FERT dalla società di gestione);

h) acquisizione dal Comune di Torino, mediante concessione in uso, degli immobili ex FERT per poi trasferire con la stessa modalità alla società di gestione, una volta individuata, gran parte di essi (ad esclusione degli uffici della palazzina utilizzati per attività proprie);

i) controllo dello stato di conservazione e dell'applicazione delle procedure di manutenzione programmata degli immobili concessi in uso alla società di gestione;

j) cura, in autonomia, dei rapporti convenzionali con la società di gestione per ciò che riguarda l'utilizzo delle tecnologie di proprietà del Parco;

k) attrazione nel territorio di soggetti con rilevanti interessi industriali, tecnologici, produttivi di beni e/o servizi nei settori della telecomunicazione, dell'elettronica, della produzione audiovisiva e/o cinetelevisiva e comunque di imprese con forti caratteristiche innovative nelle nuove tecnologie;

l) sviluppo di programmi di ricerca nel settore che utilizzino le risorse pubbliche nazionali e comunitarie disponibili, canalizzando in detti programmi interessi e risorse private;

m) promozione di partnership con istituzioni internazionali pubbliche e private aventi analoghe

finalità;

n) realizzazione, anche e soprattutto con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, di iniziative culturali che contribuiscano a diffondere la conoscenza del settore nelle scuole di ogni ordine e grado;

o) promozione della cooperazione tra le strutture di ricerca presenti nel territorio contribuendo alla realizzazione della rete virtuale dei Parchi piemontesi;

p) trasferimento al tessuto delle PMI dei risultati delle ricerche e promozione dell'introduzione di applicazioni di realtà virtuale nel processo produttivo tradizionale (progettazione, produzione, promozione, commercializzazione, verifica e controllo);

q) progettazione e gestione (anche con il concorso di altri soggetti) di attività formative verticali ed orizzontali di breve, media e lunga durata, aventi come oggetto le materie riguardanti la multimedialità e la realtà virtuale o qualsiasi altra materia, utilizzando però metodologie e tecnologie multimediali e/o correlate alla realtà virtuale;

r) fornitura di servizi di progettazione, di realizzazione, di consulenza e di trasferimento di know how a Enti pubblici e privati;

s) organizzazione di eventi spettacolari e dimostrazioni sul campo aventi come oggetto applicazioni di realtà virtuale;

t) partecipazione e/o organizzazione di fiere e convegni di settore;

u) ideazione e produzione di edizioni multimediali on e off-line;

v) svolgimento di tutte quelle attività che si renderanno necessarie al fine di realizzare le finalità perseguite dalle misure comunitarie riguardanti lo sviluppo e l'attività del Parco Multimediale;

w) svolgimento di ogni attività, di qualsiasi natura ritenuta necessaria e/o opportuna per il conseguimento dello scopo sociale.

<p>La società potrà assumere, al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento al pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi od imprese aventi scopi analoghi, affini o in qualunque modo connessi col proprio oggetto sociale; potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale, finanziaria e commerciale necessaria, funzionalmente connessa o anche solo utile all'attuazione dell'oggetto sociale sia direttamente che indirettamente, ivi compresa l'assunzione di mutui passivi e in genere qualsiasi operazione bancaria di affidamento, nonché la concessione di garanzie, anche ipotecarie, avalli, fideiussioni a favore di terzi con tassativa esclusione delle attività professionali riservate e in genere di ogni altra attività proibita dalle presenti o future disposizioni di legge.</p>	<p>La società potrà assumere, al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento al pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi od imprese aventi scopi analoghi, affini o in qualunque modo connessi col proprio oggetto sociale, nei limiti delle norme previste per le società in controllo pubblico e delle decisioni dell'ente pubblico controllante; potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale, finanziaria e commerciale necessaria, funzionalmente connessa o anche solo utile all'attuazione dell'oggetto sociale sia direttamente che indirettamente, ivi compresa l'assunzione di mutui passivi e in genere qualsiasi operazione bancaria di affidamento, nonché la concessione di garanzie, anche ipotecarie, avalli, fideiussioni a favore di terzi con tassativa esclusione delle attività professionali riservate e in genere di ogni altra attività proibita dalle presenti o future disposizioni di legge.</p>
<p>ART. 4 - DURATA</p> <p>La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.</p> <p>L'eventuale proroga della durata della società non costituisce causa di recesso per i soci.</p>	<p>ART. 4 - DURATA</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>ART. 5 - DOMICILIO</p> <p>Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.</p> <p>Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.</p> <p>Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono</p>	<p>ART. 5 - DOMICILIO</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>

<p>essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.</p> <p>Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.</p>	<p>Invariato</p>
<p>ART. 6 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 1.965.941,20 (unmilionenovecentosessantacinquemilanovecentoquarantuno virgola venti) suddiviso in numero 2.312.872 (duemilionitrecentododicimilaottocentosettantadue) azioni del valore nominale di Euro 0,85 (zero virgola ottantacinque) ciascuna.</p> <p>Le azioni sono nominative e indivisibili e sono trasferibili mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali, o con mezzo diverso dalla girata ai sensi dell'art. 2355 del Codice Civile.</p> <p>Il capitale sociale, che deve restare a maggioranza pubblica, può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché a favore di prestatori di lavoro ai sensi dell'art.2349 del Codice Civile ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei soci.</p> <p>La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.</p> <p>In applicazione del disposto del secondo comma dell'art.2348 Codice Civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.</p> <p>I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e modi che lo stesso reputi convenienti.</p> <p>A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione</p>	<p>ART. 6 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>

salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art.2344 Codice Civile.	
ART. 7 - CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI	ART. 7 - CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI
In caso di trasferimento delle azioni a titolo oneroso per atto tra vivi, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.	Invariato
In particolare, il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve prima offrirle in prelazione agli altri soci, dandone comunicazione all'organo amministrativo, che ne darà notizia agli interessati, indicando l'acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione.	Invariato
I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio di Amministrazione nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azioni offerte in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.	Invariato
Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, le azioni saranno alienate in proporzione alle rispettive quote di capitale già possedute.	Invariato
Se invece entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente delle proprie azioni, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando quanto infra disposto in materia di gradimento. Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale, delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della società.	Invariato
In caso di trasferimento delle azioni a terzi, sia a titolo oneroso (per il caso in cui non sia stata esercitata la prelazione di cui sopra) che a titolo gratuito, è richiesto l'assenso della maggioranza degli altri soci, da calcolarsi in ragione della loro partecipazione al capitale sociale.	Invariato

<p>A tal fine, il socio che intende alienare le proprie azioni comunicherà alla società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.</p> <p>L'organo amministrativo dovrà attivare, senza indugio, la decisione degli altri soci, che deve a sua volta pervenire entro 30 giorni alla società e che può consistere anche in un giudizio di mero gradimento.</p> <p>Qualora il gradimento venga negato senza motivazione dovrà essere indicato un altro acquirente gradito ovvero gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le azioni al corrispettivo e con le modalità comunicati ovvero, se inferiore, al corrispettivo determinato ai sensi del successivo articolo 31 del presente statuto.</p> <p>La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.</p> <p>Qualora il capitale sociale sia interamente posseduto da un unico socio, l'alienazione di azioni può essere liberamente effettuata anche per frazioni della quota di capitale posseduta.</p> <p>Tutto quanto sopra stabilito deve essere applicato anche ai casi di trasferimento dei diritti di opzione sulle azioni della società di nuova emissione.</p>	<p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>ART. 8 CONTRIBUTUZIONI</p> <p>Alla società possono dare il loro sostegno, con contribuzioni una tantum o annuali, istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della società, istituti scientifici, enti pubblici o privati, la Comunità Europea ed altre organizzazioni internazionali.</p>	<p>ART. 8 CONTRIBUTUZIONI</p> <p>Invariato</p>
<p>ART. 9 - FINANZIAMENTI</p> <p>I soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti previsti dalla Legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta a rimborsarli previo</p>	<p>ART. 9 - FINANZIAMENTI</p> <p>Invariato</p>

<p>un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi.</p> <p>I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.</p> <p>Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia.</p>	<p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>ART. 10 - OBBLIGAZIONI</p> <p>La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.</p> <p>I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee speciali.</p>	<p>ART. 10 - OBBLIGAZIONI</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>ART. 11 - PATRIMONI DESTINATI</p> <p>La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.</p> <p>La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Ordinaria secondo le norme del presente statuto.</p>	<p>ART. 11 - PATRIMONI DESTINATI</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>ART. 12 - ORGANI DELLA SOCIETA'</p> <p>Gli organi della società sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea - il Consiglio di Amministrazione - il Presidente del Consiglio di Amministrazione - il Collegio sindacale 	<p>ART. 12 - ORGANI DELLA SOCIETA'</p> <p>Gli organi della società sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea - il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico - il Presidente del Consiglio di Amministrazione - il Collegio sindacale
<p>ART. 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI</p>	<p>ART. 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI</p>

<p>L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Essa ha inderogabilmente competenza per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approvare il bilancio; - nominare e revocare gli amministratori, - nominare i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale ed il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; - determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; - deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; - la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art.11 del Presente Statuto. <p>L'assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.</p>	<p>Invariato</p> <p>Essa ha inderogabilmente competenza per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approvare il bilancio; - nominare e revocare gli amministratori, - nominare i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale ed il soggetto al quale è demandato il controllo contabile incaricato della revisione legale dei conti; - determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; - deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; - la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art.11 del Presente Statuto. <p>Invariato</p>
<p>ART. 14 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA</p> <p>Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modifiche dello statuto; - la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori. 	<p>ART. 14 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA</p> <p>Invariato</p> <p>In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modifiche dello statuto; - la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori. - la proroga della durata della Società.
<p>ART. 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio dello Stato italiano.</p> <p>L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si</p>	<p>ART. 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>

<p>svolgerà l'assemblea, la data e l'ora di convocazione dell'assemblea, le materie all'ordine del giorno e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.</p> <p>L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato sul quotidiano <i>Il Sole 24 Ore</i> almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione.</p> <p>In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fax con richiesta di avviso di ricezione; - e-mail con richiesta di avviso di ricezione; - lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 	<p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.
---	---

<p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.2364 ultimo comma C.C..</p> <p>L'assemblea deve essere altresì convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare.</p>	<p>Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.</p> <p>Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>ART.16 - ASSEMBLEA DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE - ASSEMBLEA TOTALITARIA</p> <p>Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.</p> <p>Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive.</p> <p>L'assemblea di ulteriore convocazione non può</p>	<p>ART.16 - ASSEMBLEA DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE - ASSEMBLEA TOTALITARIA</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>

<p>tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.</p> <p>Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale.</p> <p>Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale non presenti.</p>	<p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>ART. 17 - LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE E VOTARE ALLE ASSEMBLEE</p> <p>I soci che intendano partecipare all'assemblea devono depositare presso la sede sociale i propri titoli o certificati almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, al fine di provare la loro legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.</p> <p>Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.</p> <p>Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art.2372 c.c..</p>	<p>ART. 17 - LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE E VOTARE ALLE ASSEMBLEE</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>ART. 18 - DETERMINAZIONE E COMPUTO DEI QUORUM DELL'ASSEMBLEA</p> <p>Si considerano presenti tutti i soci che abbiano depositato almeno una azione e che siano regolarmente ammessi dal Presidente dell'assemblea. Il quorum costitutivo deve permanere per tutta la durata dell'assemblea; in caso del venire meno del quorum costitutivo per il successivo allontanamento di alcuni soci, l'assemblea si scioglie, ferma la validità delle deliberazioni regolarmente assunte sino a quel momento.</p>	<p>ART. 18 - DETERMINAZIONE E COMPUTO DEI QUORUM DELL'ASSEMBLEA</p> <p>Invariato</p>

<p>L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.</p>	<p>Invariato</p>
<p>L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata, fatta eccezione per il caso delle delibere aventi ad oggetto la costituzione di patrimoni separati per le quali è comunque necessaria la presenza di almeno la metà del capitale sociale.</p>	<p>Invariato</p>
<p>L'assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda ed in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.</p>	<p>Invariato</p>
<p>L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.</p>	<p>Invariato</p>
<p>In seconda ed in ogni ulteriore convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</p>	<p>Invariato</p>
<p>ART. 19 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA</p> <p>I soci che rappresentino un terzo del capitale sociale intervenuto in assemblea hanno diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.</p>	<p>ART. 19 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA</p> <p>I soci che rappresentino riuniscono un terzo del capitale sociale intervenute rappresentato in nell'assemblea hanno diritto di ottenere possono chiedere che il rinvio dell'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.</p>
<p>ART. 20 - PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA, PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE E VERBALIZZAZIONE</p> <p>L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.</p> <p>Il Presidente nomina un segretario, anche non socio e</p>	<p>ART. 20 - PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA, PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE E VERBALIZZAZIONE</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>

<p>sceglie, se del caso, due scrutatori anche non soci.</p> <p>Le deliberazioni sono constatate da processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.</p> <p>Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'eventuale regolamento assembleare, ha il potere di proporre le procedure le quali possono comunque essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.</p> <p>Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.</p> <p>Il voto segreto non è ammesso; il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.</p>	<p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>ART. 21 - ASSEMBLEE SPECIALI</p> <p>Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.</p> <p>Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.</p> <p>L'assemblea speciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio Presidente, il quale può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti 	<p>ART. 21 - ASSEMBLEE SPECIALI</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>

<p>della società;</p> <ul style="list-style-type: none"> - approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto; - delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto; - delibera sulle controversie con le società e sulle relative transazioni e rinunce; - delibera sulle altre materie di interesse comune. <p>La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.</p> <p>La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea straordinaria della società. La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. Gli organi deputati all'amministrazione ed al controllo hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.</p> <p>Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, se l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.</p> <p>Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418 del codice civile.</p>	<p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>ART. 22 - COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al</p>	<p>ART. 22 - COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>La gestione dell'impresa spetta esclusivamente</p>

<p>Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.</p>	<p>al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dal socio o dai soci pubblici.</p>
<p>ART. 23 - COMPOSIZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE E INCOMPATIBILITA' DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre (3) e non superiore a cinque (5).</p> <p>Il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione designati dai Soci pubblici locali e dalle Regioni, anche a mezzo di proprie Società controllate, non può essere superiore a quanto determinato dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.</p> <p>Possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione anche soggetti non soci.</p> <p>Spetta all'assemblea ordinaria la determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo.</p> <p>Spetta al Comune di Torino, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Presidente.</p> <p>Gli altri amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria tra i candidati proposti dagli altri soci.</p>	<p>ART. 23 - COMPOSIZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE E INCOMPATIBILITA' DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, da tre o cinque membri per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa previste dalla normativa vigente o da un Amministratore Unico e può essere amministrata anche da non soci.</p> <p>La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Spetta all'assemblea ordinaria la determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo nei limiti previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Fermo restando la normativa vigente, nel caso di organo amministrativo collegiale, spetta al Comune di Torino, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Presidente.</p> <p>Invariato</p>

<p>Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Gli Amministratori nominati dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili in ogni momento dal Comune stesso.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori nominati dal Comune di Torino, spetterà al Comune la nomina diretta del o dei sostituti, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dagli altri azionisti, alla loro sostituzione provvedono, nella successiva assemblea, gli azionisti diversi dal Comune di Torino: i Consiglieri così nominati restano in carica quanto il Consiglio di cui sono entrati a far parte.</p>	<p>Invariato</p>
<p>I sostituti durano in carica fino alla successiva assemblea.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio; in tal caso, per nominare il nuovo consiglio l'assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate dalle disposizioni di legge nazionale e regionale vigenti in materia e dal presente Statuto.</p>	<p>Invariato</p>
<p></p>	<p>Inoltre i componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.</p>
<p>Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile,</p>	<p>L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo ove</p>

<p>salvo autorizzazione dell'Assemblea.</p>	<p>nominato, Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.</p>
<p>ART. 24 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CARICHE SOCIALI</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, se non vi ha provveduto il Comune di Torino ai sensi dell'art. 2449 c.c., elegge tra i propri membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.</p> <p>Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta individualmente la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente il potere di rappresentanza generale della società spetta al Vice Presidente, se eletto.</p> <p>Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i poteri.</p> <p>Gli amministratori delegati hanno i poteri di rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui sono investiti e la esercitano nei modi e nei limiti stabiliti dalle rispettive deleghe.</p> <p>Le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato</p>	<p>ART. 24 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CARICHE SOCIALI</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, se non vi ha provveduto il Comune di Torino ai sensi dell'art. 2449 c.c., elegge tra i propri membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.</p> <p>Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta individualmente la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente il potere di rappresentanza generale della società spetta al Vice Presidente, se eletto.</p> <p>Invariato</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare attribuire, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente ed il Vice Presidente deleghe di gestione ad un solo amministratore, determinandone i poteri, salva la possibilità di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea secondo la normativa vigente in materia.</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>

possono cumularsi nella stessa persona.

Il Presidente nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti.

Il Consiglio può delegare altresì le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, nell'ambito del quale dovranno in ogni caso essere in maggioranza gli amministratori espressi dal Comune di Torino, determinandone i poteri.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma del codice civile, nonché le decisioni sui seguenti atti, per la cui deliberazione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti:

- a) l'imposizione di garanzie o vincoli su beni sociali,
- b) l'acquisto o cessione di beni immobili,
- c) acquisto di aziende o rami di esse,
- d) costituzione di imprese, società, consorzi, partecipazione a consorzi,
- e) cessione di diritti su brevetti industriali o opere di ingegno, marchi, nomi distintivi e su ogni altro bene immateriale della società,
- f) conferimento dei poteri all'amministratore delegato ed ai dirigenti,
- g) approvazione del programma annuale di attività e dei piani di sviluppo della società.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.

Invariato

~~Il Consiglio può delegare altresì le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, nell'ambito del quale dovranno in ogni caso essere in maggioranza gli amministratori espressi dal Comune di Torino, determinandone i poteri.~~

Invariato

Invariato

<p>Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.</p>	<p>Invariato</p>
<p>ART. 25 - DELEGA DI ATTRIBUZIONI</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti di cui all'art.22 del presente Statuto, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori Generali, dirigenti, dipendenti, specifici poteri inerenti all'amministrazione.</p> <p>In tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.</p>	<p>ART. 25 - DELEGA DI ATTRIBUZIONI</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti di cui all'art.22 del presente Statuto, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori Generali, dirigenti, dipendenti, specifici poteri inerenti all'amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone la durata, il compenso e le attribuzioni sulla base di specifica procura.</p> <p>Il Direttore Generale deve essere scelto fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e competenza richiesti ai componenti dell'organo amministrativo.</p> <p>Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può inoltre deliberare che venga attribuito, nei limiti di legge, in via collettiva o individuale, a dipendenti con qualifica di dirigente o di funzionario, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti. In tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.</p>
<p>ART. 26 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su iniziativa del Presidente; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato a sostituirlo.</p> <p>La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno</p>	<p>ART. 26 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su iniziativa del Presidente; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato a sostituirlo.</p> <p>Invariato</p>

<p>viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni precedenti la riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga tramite i mezzi indicati, almeno ventiquattro ore prima della riunione.</p>	
<p>Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Invariato</p>
<p>I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per le deliberazioni.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché in tal caso sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario, ove nominato.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Il voto non può essere dato per rappresentanza.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi</p>	<p>Invariato</p>

<p>ne fa le veci ovvero da un notaio costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.</p>	
<p>ART. 27 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE</p> <p>L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio Sindacale.</p>	<p>ART. 27 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE</p> <p>Nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, l'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia.</p> <p>Nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio Sindacale.</p>
<p>ART. 28 - COLLEGIO SINDACALE</p> <p>Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p> <p>Al Comune di Torino spetta la nomina, ai sensi dell'art. 2449 c.c., di due sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio sindacale, e di un sindaco supplente.</p> <p>Il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente saranno nominati dall'assemblea ai sensi</p>	<p>ART. 28 - COLLEGIO SINDACALE</p> <p>Invariato</p> <p>La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.</p> <p>Il rispetto delle quote di genere si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.</p> <p>Inoltre i componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>

<p>dell'art. 23 comma 6 del presente statuto.</p>	
<p>Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Il Collegio Sindacale può anche esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le cause di incompatibilità, la nomina, i requisiti, la cessazione, la sostituzione sono regolati dalle disposizioni di legge.</p>	<p>Invariato</p>
<p>I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.</p>	<p>Invariato</p>
<p>I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica.</p>	<p>Invariato</p>
	<p>All'atto di nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, l'assemblea determina</p>

	<p>il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi del codice civile.</p> <p>La misura del compenso spettante al Collegio sindacale deve rispettare gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.</p> <p>Al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dei componenti del collegio sindacale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dal socio o dai soci all'atto della nomina sia per la parte fissa che per l'eventuale parte variabile, resta invariato per tutta la durata dell'incarico conferito.</p> <p>Il collegio sindacale riferisce con cadenza semestrale direttamente ai soci enti pubblici sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte della Società.</p>
<p>ART. 29 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.</p> <p>L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.</p> <p>Al soggetto incaricato della revisione legale dei conti si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di legge.</p> <p>L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.</p> <p>Qualora, invece, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2409 bis, 2° comma, del codice civile e non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 16 del d.lgs</p>	<p>ART. 29 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Qualora, invece, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2409 bis, 2° comma, del codice civile e non ricorrendo le condizioni di cui</p>

<p>39/2010, l'Assemblea ordinaria può attribuire la revisione legale dei conti al collegio sindacale.</p>	<p>all'art. 16 del d.lgs 39/2010, l'Assemblea ordinaria può attribuire la revisione legale dei conti al collegio sindacale.</p>
<p>ART. 30 - BILANCIO</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione, nei termini stabiliti dalla legge, deve redigere il bilancio di esercizio.</p> <p>Dal bilancio devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte.</p> <p>Il bilancio deve essere corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale, nonché da una relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.</p>	<p>ART. 30 - BILANCIO</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>ART. 31 - UTILI DELLA SOCIETA'</p> <p>Salvo che diversamente venga deliberato dall'assemblea, gli utili saranno distribuiti tra gli azionisti previa deduzione del cinque per cento da assegnare alla riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto l'importo di un quinto del capitale sociale.</p> <p>Il pagamento dei dividendi deve essere effettuato presso le Casse e nel termine che annualmente viene fissato dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>I dividendi non riscossi entro cinque anni da quando sono esigibili si prescrivono a favore della società.</p>	<p>ART. 31 - UTILI DELLA SOCIETA'</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
<p>ART. 32 - RECESSO</p> <p>Non costituiscono causa di recesso la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p> <p>Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Soggetto incaricato del controllo contabile, ove nominato, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue</p>	<p>ART. 32 - RECESSO</p> <p>Invariato</p> <p>Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Soggetto incaricato del controllo contabile della Società di Revisione e/o del soggetto incaricato della revisione legale tenuto conto della</p>

<p>prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.</p>	<p>consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.</p>
<p>ART. 33 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE</p> <p>La società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per deliberazione dell'assemblea straordinaria.</p> <p>In tutti i casi di scioglimento, l'organo amministrativo deve eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge.</p> <p>L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nomina uno o più liquidatori determinandone il numero, le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori, se più di uno, anche con rinvio al funzionamento dell'organo amministrativo in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in forza dei quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori, il compenso.</p>	<p>ART. 33 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
	<p>ARTICOLO 34 – ORGANISMO DI VIGILANZA</p> <p>Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dall'organo di amministrazione.</p> <p>Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere affidate al collegio sindacale.</p> <p>Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo. Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, l'organo amministrativo provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.</p> <p>L'organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento. L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati. All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i</p>

	<p>poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001. L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'organo di amministrazione all'atto della nomina e lo stesso organo di amministrazione ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci.</p>
	<p>ARTICOLO 35 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.</p>
<p>ART. 34 - FORO COMPETENTE Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.</p>	<p>ART. 36 34 - FORO COMPETENTE Invariato</p>
<p>ART. 35 - RINVIO NORMATIVO Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi nazionali e regionali in materia.</p>	<p>ART. 37 35 - RINVIO NORMATIVO Invariato</p>
<p>ART. 36 - INFORMATIVA Devono essere inviati a tutti i soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il progetto di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci; - il Bilancio Consuntivo approvato dall'Assemblea dei Soci. <p>Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.</p>	<p>ART. 38 36 - INFORMATIVA Invariato</p> <p>Invariato</p>

	<p>ART. 39 DIVIETI</p> <p>Ai sensi della normativa vigente per le società in controllo pubblico, la società:</p> <ul style="list-style-type: none">- non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;- non istituisce organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
--	--